

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quiquies* della legge n. 241/1990, il dott. Giampaolo Gatti è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola dei Campi Palentini a responsabilità limitata», con sede in Scurcola Marsicana (AQ) - (codice fiscale n. 00241330661).

2. In sostituzione del dott. Giampaolo Gatti, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa in premessa la dott.ssa

Valeria Giancola, nata a L'Aquila (AQ) il 23 febbraio 1976 (codice fiscale GNCVLR76B63A345F), domiciliata in Pescara (PE), via Firenze n. 3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A06695

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 24 settembre 2025.

Linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture relativi o comunque connessi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali concernenti il sistema ospedaliero della Regione Calabria di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1133 del 13 marzo 2025 e annesso schema di Protocollo di legalità. (Delibera n. 45/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, e nello specifico il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-*bis*, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo



sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo» al CIPE «deve intendersi riferito a» CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto l'art. 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinare modalità e procedure attuative;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e, in particolare, gli articoli 3 e 6 che dispongono la tracciabilità dei flussi finanziari originati da lavori, servizi e forniture pubblici e le relative sanzioni;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato, su proposta dell'allora Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza Grandi Opere - CCASGO (poi Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari - CCASIIP e attuale Comitato di coordinamento incaricato del monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa), ha adeguato i principi a cui debbono essere improntati gli accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia di cui all'art. 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ha definito uno specifico schema di Protocollo di legalità;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che, all'art. 30, comma 1, istituisce, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita «Struttura di missione» per lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto;

Visto l'art. 30, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, il quale stabilisce che la suddetta struttura, per lo svolgimento delle verifiche antimafia, si conforma alle Linee guida adottate dal CCASGO (attuale Comitato di coordinamento incaricato del monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa), anche in deroga alle disposizioni del Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

Visto il decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che ha istituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), il quale ha assorbito ed ampliato le competenze precedentemente attribuite al CCASGO;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 62, recante «Accordi di legalità. Aggiornamento dei protocolli-tipo adottati con la delibera CIPE n. 62/2015 (delibera n. 62/2020)», con la quale questo Comitato ha approvato i due nuovi schemi di «Protocolli di legalità» per le opere pubbliche di infrastrutture e insediamenti prioritari affidate al contraente generale o concessionario e a quelle affidate con appalto e le relative Linee guida per prevenire il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata e mafiosa;

Visto che il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 41, comma 1, rafforza il ruolo del Codice unico di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge n. 3 del 2003, introducendo i commi da 2-bis a 2-quinquies. In particolare, il comma 2 bis stabilisce l'obbligo di riportare i CUP dei progetti di investimento pubblico negli atti amministrativi che ne dispongono il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione, a pena di nullità degli stessi;

Considerato il ruolo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DiPE), titolare del Sistema CUP, il quale mette a disposizione delle amministrazioni/enti/altri soggetti emananti atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici, il servizio di «verifica CUP» (codice unico di progetto), di contribuire ad assicurare la correttezza dei processi di programmazione e di monitoraggio degli interventi;



Visto l'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», il quale, in attuazione del principio di unicità dell'invio dei dati, prevede che ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo e non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati ma deve essere reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

Visto l'art. 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.», e successive modificazioni e integrazioni, che affida l'attuazione del monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa a un Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento;

Visto il decreto 26 febbraio 2025 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che ha istituito il Comitato di coordinamento incaricato del monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, ai fini dell'attuazione delle procedure di monitoraggio per la prevenzione e la repressione di tentativi d'infiltrazione mafiosa nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di cui all'art. 39, comma 9, del decreto legislativo n. 36 del 2023, il quale ha assorbito ed ampliato le competenze precedentemente attribuite al CCASIIP;

Considerato l'art. 6, comma 1, del predetto decreto 6 febbraio 2025, con il quale si è disposto che le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini della prevenzione e della repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa siano approvate con delibera CIPESS, su proposta del Comitato di coordinamento incaricato del monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;

Considerata la delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza della grave situazione di criticità relativa al sistema ospedaliero della Regione Calabria ed è stato disposto che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisite l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Considerata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1136 del 4 aprile 2025, che attribuisce alla Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, lo svolgimento, secondo le procedure previste dal medesimo art. 30 e in stretto raccordo con le Prefetture - Uffici territoriali del Governo delle province interessate, delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi o comunque connessi alla progettazione/realizzazione degli interventi infrastrutturali concernenti il sistema ospedaliero della Regione Calabria di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1133 del 13 marzo 2025, nonché agli spostamenti delle opere interferite cui provvedono gli enti gestori;

Visto che l'ordinanza di cui al punto precedente ha previsto, al fine di assicurare la tutela della legalità e il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dei relativi interventi strutturali, l'adozione, da parte del Comitato di coordinamento di cui all'art. 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle Linee guida di cui al citato art. 30, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 per definire le procedure di verifica antimafia da applicare fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono;

Visto il decreto del 7 luglio 2025 del Ministro dell'interno che ha provveduto alla nomina dei componenti del Comitato di coordinamento incaricato del monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e che il predetto Comitato si è insediato nella seduta del 23 settembre 2025;

Considerato che il documento sottoposto all'esame di questo Comitato reca le «Linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture relativi o comunque connessi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali concernenti il sistema ospedaliero della Regione Calabria di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1133 del 13 marzo 2025» e annesso schema di Protocollo di legalità, e che in particolare:

disciplina le procedure per l'iscrizione obbligatoria nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, gestita dalla struttura per la prevenzione antimafia, da parte degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nelle predette attività;



fornisce indicazioni organizzative ed operative per l'esercizio da parte della struttura per la prevenzione antimafia dei compiti di impulso, indirizzo e coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto ai predetti tentativi di infiltrazione mafiosa, ai fini di assicurarne efficacia, tempestività e coerenza attraverso la più intensa cooperazione e la massima intensificazione dello scambio informativo tra la richiamata Struttura e la rete di prevenzione amministrativa antimafia composta dalle Prefetture-UTG interessate e dai relativi Gruppi interforze antimafia (GIA), dalla Direzione investigativa antimafia (DIA), nelle sue articolazioni centrale e periferiche, dal Gruppo interforze centrale (GIC), istituito presso la direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento per la pubblica sicurezza, e dalle Forze di polizia;

prevede la sottoscrizione di uno schema di Protocollo di legalità, allegato alle predette Linee guida, che replica taluni contenuti di quello predisposto per il monitoraggio antimafia delle infrastrutture prioritarie;

Vista la nota prot. n. 57497 del Ministero dell'interno del 14 luglio 2025, acquisita con prot. DIPE n. 8044 di pari data, con la quale il Ministero dell'Interno ha trasmesso le predette Linee guida approvate nella seduta del 1° luglio 2025 dal CCASIIP, perché venga sottoposto all'esame di questo Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota prot. n. 10369 del 24 settembre 2025 predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni istruttorie in merito alla presente delibera;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Udito il Presidente del CCASIIP nella seduta preparatoria del CIPESS del 16 settembre 2025;

Su proposta del Ministero dell'interno - Comitato di coordinamento incaricato del monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa (già CCASIIP);

Acquisito in seduta l'assenso degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

Sono approvate le «Linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture relativi o comunque connessi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali concernenti il sistema ospedaliero della Regione Calabria di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1133 del 13 marzo 2025» e annesso schema di Protocollo di legalità, adottati dal CCASIIP nella seduta del 1° luglio 2025 e allegati alla presente delibera di cui ne formano parte integrante e sostanziale.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1878



LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI ANTIMAFIA NELL’AFFIDAMENTO E NELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE RELATIVI O COMUNQUE CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONCERNENTI IL SISTEMA OSPEDALIERO DELLA REGIONE CALABRIA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 1133 DEL 13 MARZO 2025.

1. I contenuti e le finalità delle Linee guida

Le presenti Linee guida sono adottate da questo Comitato in attuazione dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1136 del 4 aprile 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 4 aprile 2025, che attribuisce alla Struttura per la prevenzione antimafia di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, lo svolgimento, secondo le procedure previste dal medesimo articolo 30 e in stretto raccordo con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle Province interessate, delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi o comunque connessi alla progettazione/realizzazione degli interventi infrastrutturali concernenti il sistema ospedaliero della Regione Calabria di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1133 del 13 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2025, nonché agli spostamenti delle opere interferite cui provvedono gli enti gestori.

Le presenti Linee guida disciplinano le procedure per l’iscrizione obbligatoria nell’Anagrafe antimafia degli esecutori gestita dalla predetta Struttura da parte degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nelle predette attività, a seguito degli accertamenti effettuati con le modalità dell’informazione antimafia di cui all’articolo 84, comma 3, del Codice delle leggi antimafia da parte della stessa Struttura.

Le presenti Linee guida forniscono altresì alcune indicazioni organizzative ed operative per l’esercizio da parte della Struttura dei compiti di impulso,



indirizzo e coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto ai predetti tentativi di infiltrazione mafiosa, ai fini di assicurarne efficacia, tempestività e coerenza attraverso la più intensa cooperazione e la massima intensificazione dello scambio informativo tra la Struttura e la rete di prevenzione amministrativa antimafia composta dalle Prefetture-UTG interessate e dai relativi Gruppi interforze antimafia (GIA), dalla Direzione investigativa antimafia (DIA), nelle sue articolazioni centrale e periferiche, dal Gruppo interforze centrale (GIC), istituito presso la direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento per la pubblica sicurezza, e dalle Forze di polizia.

Sono previste, inoltre, specifiche misure di monitoraggio sia in sede di precantierizzazione che di esecuzione delle opere che riguardano, in particolare, i titolari di eventuali terreni privati da espropriare od occupare temporaneamente per le specifiche esigenze delle attività di cantiere, tutti gli affidatari e sub-affidatari coinvolti a qualunque titolo ed a prescindere dall'importo del contratto e sub-contratto e dalla tipologia delle attività svolte, anche concernenti la risoluzione di interferenze nel sedime delle infrastrutture da realizzare, le lavorazioni e le prestazioni di beni e servizi, i relativi flussi finanziari, i mezzi di impresa e la manodopera impiegata.

Con tali ultime misure si intende rafforzare l'attività di prevenzione e di vigilanza nella delicata fase dell'avvio e dello svolgimento dei lavori in cantiere, nella duplice considerazione che in questo momento si manifestano storicamente con maggiore incidenza le pressioni da parte delle organizzazioni criminali, talora condotte con metodi violenti e con danno a persone e cose, e che il reclutamento del personale nel settore edile costituisce per la criminalità organizzata non solo un tornaconto economico ma anche un importante strumento per il controllo dei territori e l'affermazione e il consolidamento del consenso sociale. L'obiettivo, in particolare, è migliorare la capacità di intercettare tutti quei fenomeni di illegalità diffusa o irregolarità (le cc.dd. zone grigie) che, per le loro caratteristiche, è più difficile individuare e che possono rappresentare sintomi rivelatori di una più seria compromissione degli operatori economici coinvolti.

Le presenti Linee guida sono immediatamente applicabili ed efficaci fino al completamento delle infrastrutture cui si riferiscono. Il direttore della Struttura



riferisce periodicamente al Comitato in merito all'attuazione delle presenti Linee guida, informandolo tempestivamente sulle criticità che dovessero emergere in fase applicativa e segnalando eventuali esigenze di integrazione e implementazione delle stesse.

2. La sottoscrizione del Protocollo di legalità: l'ambito di applicazione e il regime transitorio

Costituisce parte integrante delle presenti Linee guida l'allegato schema di Protocollo di legalità che deve essere sottoscritto dalla Struttura, dalle Prefetture-UTG territorialmente competenti e dai soggetti aggiudicatori/concedenti.

Tale schema, che replica taluni contenuti di quello predisposto per il monitoraggio antimafia delle infrastrutture prioritarie, individua i vincoli e gli obblighi a carico dei predetti soggetti, degli affidatari/concessionari e dei gestori per la risoluzione dell'interferenza nel sedime delle infrastrutture, se presenti, e di tutti gli operatori economici appartenenti alle rispettive filiere delle imprese da questi ultimi originata.

Si tratta di adempimenti fondamentali per garantire la piena ed effettiva attuazione del sistema di prevenzione rafforzata definito dalle presenti Linee guida, che fanno riferimento ad un ampio coinvolgimento dei soggetti aggiudicatori/concedenti anche in qualità di responsabili per la prevenzione antimafia sulle attività affidate, con compiti specifici di collaborazione e di vigilanza su tutte le filiere di imprese, con il supporto dei soggetti che le originano.

Il Protocollo di legalità deve essere espressamente recepito nella documentazione di gara e in tutti i contratti e sub-contratti per le attività relative e o comunque connesse alla realizzazione delle infrastrutture di cui trattasi, la cui sottoscrizione equivale alla sua accettazione per adesione in ogni sua parte, comprensiva delle specifiche penali applicabili in caso di violazioni e ferme restando le sanzioni previste dalla normativa vigente e quelle ulteriori eventualmente individuate nell'ambito della autonomia negoziale. Analogamente, il presente atto deve essere allegato alla convenzione sottoscritta dai gestori



dell'interferenza, se presenti, e negli accordi negoziali stipulati da questi ultimi nel caso in cui provvedano alla risoluzione mediante affidamento a terzi.

I soggetti aggiudicatori/concedenti vigilano, in collaborazione con gli affidatari/concessionari e, quando presenti, con i gestori delle interferenze che provvedano alla loro risoluzione mediante affidamento a terzi, sul recepimento del Protocollo in tutti gli accordi negoziali derivati.

Nel caso in cui i soggetti aggiudicatori/concedenti accertino il mancato recepimento del Protocollo, ne danno comunicazione alla Struttura e alle Prefetture-UTG territorialmente competenti e, inutilmente esperito ogni possibile rimedio preventivamente concordato con la Struttura per superare tale inadempimento, promuovono la risoluzione dell'accordo negoziale secondo quanto previsto dall'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto nei confronti del dante causa.

Il Protocollo di legalità entra in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione e produce i suoi effetti sino all'acquisizione, da parte della Struttura e della Prefettura-UTG territorialmente competente, del certificato di ultimazione dei lavori di cui al D.M. n. 49/2018, quale attestazione del termine delle attività relative e comunque connesse alla realizzazione delle infrastrutture di cui trattasi. I soggetti aggiudicatori/concedenti riferiscono annualmente alla Struttura, che, a sua volta, informa questo Comitato, sulle attività svolte in attuazione dell'accordo sottoscritto.

Il Protocollo di legalità prevede specifiche modalità volte a promuovere la sottoscrizione degli atti aggiuntivi da parte degli operatori economici che abbiano stipulato accordi negoziali a qualsiasi titolo anteriormente alla data della sua sottoscrizione ai fini dell'accettazione dello stesso per adesione in ogni sua parte. La Struttura, ai fini di assicurare in ogni caso la realizzazione delle finalità e degli obiettivi del Protocollo, dispone specifiche attività di monitoraggio e di controllo antimafia da parte del GIA e della DIA con riguardo a quegli operatori economici che non procedano alla sottoscrizione e alle relative prestazioni contrattuali, informando il CCASIIP.

Per le violazioni degli obblighi del Protocollo si applicano le misure specificatamente previste, ferme restando le sanzioni di cui alla normativa vigente



e le ulteriori misure eventualmente individuate nell'ambito dell'autonomia negoziale.


3. L'organizzazione dell'azione di prevenzione

La Struttura esegue, con competenza esclusiva e funzionale, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e con le specifiche procedure di seguito indicate, le verifiche per il rilascio dell'informazione antimafia, quale requisito essenziale per l'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, gestita dalla stessa Struttura.

Al contempo, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività dirette a contrastare i tentativi di infiltrazione negli appalti e sub-appalti per prestazioni relative o comunque connesse alla realizzazione delle opere, garantendo la più intensa collaborazione tra le diverse componenti della rete di prevenzione amministrativa antimafia e la condivisione dei patrimoni informativi, indispensabili per la più efficace e tempestiva individuazione delle situazioni di illegalità, anomalie o criticità e per l'adozione delle conseguenti determinazioni.

A supporto della Struttura, opera la Sezione specializzata di questo Comitato, che svolge le funzioni di seguito individuate, anche al fine di definire eventuali iniziative per il rafforzamento e l'implementazione delle misure di prevenzione, con particolare riguardo allo sviluppo di specifiche forme di collaborazione della Struttura con gli organismi che compongono la Sezione stessa. Il direttore della Struttura, in qualità di presidente coordinatore, provvede a convocare la Sezione specializzata in tutte le ipotesi previste, nonché ai fini di acquisire pareri sull'applicazione delle presenti Linee guida e dell'allegato schema di Protocollo di legalità, tenendo informato questo Comitato.

Nell'esercizio delle funzioni attribuite, la Struttura, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi e informativi e di specifiche analisi ed approfondimenti, si avvale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e dei relativi Gruppi interforze antimafia (GIA), istituiti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministero dell'Interno 14 marzo 2003, nonché della Direzione investigativa antimafia, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, e del Gruppo interforze



centrale, istituito all'interno Direzione centrale della Polizia criminale del Dipartimento della Pubblica sicurezza. La Struttura dispone, secondo le direttive impartite dal Ministro dell'Interno, di una aliquota di personale appartenente alle Forze di polizia con specifiche professionalità, assegnato per lo svolgimento dei compiti di analisi e valutazione di quanto assunto in sede istruttoria e in esito ad accessi ispettivi ed accertamenti.

La Struttura si avvale della collaborazione dei soggetti aggiudicatori/concedenti che, in qualità di responsabili per la prevenzione antimafia delle attività affidate, svolgono gli specifici compiti a supporto dell'azione di contrasto alle diverse forme di illegalità indicati nell'allegato schema di Protocollo che devono sottoscrivere con la stessa Struttura.

In particolare, i soggetti aggiudicatori/concedenti sono tenuti a vigilare sul rispetto degli obblighi previsti a carico degli affidatari/concessionari, dei gestori delle interferenze, se presenti, e dei relativi aventi causa e devono fornire tempestivamente alla Struttura e a tutti gli organismi deputati alla prevenzione antimafia le informazioni necessarie all'esercizio dei compiti attribuiti. I soggetti aggiudicatori/concedenti sono tenuti altresì a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di assicurare il monitoraggio dei movimenti finanziari inerenti la progettazione/realizzazione delle opere. In particolare, assumono l'impegno a verificare, in attuazione di quanto previsto dalla suddetta legge, che negli accordi negoziali sottoscritti dagli operatori economici della filiera delle imprese a qualsiasi titolo coinvolti in lavori, servizi e forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità e che i soggetti danti causa, che abbiano notizia dell'inadempimento degli aventi causa, ne diano immediata comunicazione alla Prefettura-UTG per l'applicazione delle relative sanzioni.

Al fine di assicurare il costante e tempestivo flusso informativo, i soggetti aggiudicatori/concedenti sono tenuti all'istituzione e alla gestione di una banca dati, alimentata sulla base degli specifici obblighi previsti dallo schema di Protocollo di legalità e assunti in sede negoziale ed il cui inadempimento è sanzionato secondo quanto previsto dallo stesso Protocollo.



Il Comitato ritiene opportuno che la Struttura promuova il più ampio coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati, tra cui le organizzazioni dei datori di lavoro e sindacali dei lavoratori, per l'attuazione di specifiche iniziative, funzionali a rafforzare l'azione di prevenzione antimafia. In questo quadro, di grande importanza si rivela l'istituzione presso le Prefetture territorialmente competenti di specifici Tavoli, funzionali a rafforzare, con la prevista partecipazione delle organizzazioni sindacali del personale edile maggiormente rappresentative, tutte le azioni necessarie ad assicurare l'osservanza delle norme di sicurezza e salute nelle aree di cantiere e nei campi base e il rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati.

4. Le specifiche forme di collaborazione con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Comitato, al fine di implementare il sistema preventivo e rendere più incisivi gli accertamenti da parte della Struttura, ritiene di fondamentale importanza rafforzare gli strumenti di collaborazione interistituzionale tra la predetta Struttura e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA) e le Direzioni distrettuali antimafia (DDA), sulla scorta dei modelli operativi già sperimentati e, in particolare, di quello recentemente previsto dal decreto del Ministro dell'interno 2 ottobre 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2023) per una maggiore efficienza dei controlli sugli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari.

Gli elementi di contiguità tra gli strumenti della prevenzione amministrativa antimafia di competenza della Struttura e le prerogative di indagine dell'Autorità giudiziaria evidenziano, infatti, l'opportunità di sviluppare una sinergia operativa che, nel rigoroso rispetto delle rispettive attribuzioni, possa concorrere ad accrescere l'efficacia delle azioni amministrativa e giudiziaria.

Sulla base di specifiche intese, fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti dalla legge la Struttura dovrà, oltre a quanto previsto dall'articolo 91, comma 7-*bis*, del Codice delle leggi antimafia, trasmettere tempestivamente alle Direzioni



distrettuali gli elementi informativi rilevanti ai fini dell'adozione di informazioni antimafia a carattere interdittivo e le relazioni conclusive degli accessi ai cantieri, nonché comunicare l'adozione delle misure amministrative ai sensi dell'articolo 94-*bis* del Codice antimafia. Le Direzioni distrettuali, fatti salvi i limiti discendenti dal segreto investigativo, potranno fornire alla Struttura gli elementi di analisi dei quali siano in possesso al fine di consentire il più efficace esercizio dell'attività di prevenzione di competenza.

Forme di collaborazione specifiche possono essere attivate dalla Struttura con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai fini di una condivisione del patrimonio informativo, con particolare riferimento ai dati contenuti del Casellario informatico, di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), per specifiche attività di indagine o accertamento.

5. Le analisi di contesto e il monitoraggio antimafia territoriale

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento delle attività di contrasto ai tentativi di infiltrazione, la Struttura promuove l'attività di preventiva individuazione e valutazione dei livelli di rischio di infiltrazioni mafiose nella realizzazione delle opere di cui trattasi.

In particolare, acquisisce periodiche analisi di contesto da parte dei GIA, della DIA e del GIC concernenti le condizioni di vulnerabilità, diretta ed indiretta, e le situazioni di condizionamento ed ingerenza – strutturali e congiunturali – che caratterizzano le aree di cantiere, per ragioni legate alla loro collocazione territoriale e all'entità degli investimenti, all'organizzazione e alla tipologia e complessità dei relativi lavori.


Tale attività di “*intelligence*” sviluppata a livello centrale e territoriale consente l'acquisizione di un patrimonio conoscitivo costantemente aggiornato, indispensabile per il più efficace orientamento dell'azione di vigilanza antimafia e lo sviluppo di iniziative mirate.

Tale monitoraggio, in una logica di massima anticipazione dell'attività di prevenzione, deve, segnatamente, riguardare i settori e i soggetti economici a livello locale, che possano essere coinvolti, a vario titolo, nel ciclo dei lavori e



operino in quegli ambiti di impresa che risultano, per la natura delle prestazioni e per le situazioni ambientali, più “sensibili” all’ingerenza criminale, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 dell’articolo 95 del Codice delle leggi antimafia. Questa azione di monitoraggio dedicato deve essere rivolta con particolare attenzione nei riguardi di quegli operatori economici che agiscono in un regime di sostanziale monopolio o svolgono attività imprenditoriali strutturalmente radicate sul territorio e potenzialmente idonee ad intercettare qualsiasi prestazione di indotto, soprattutto quelle di basso livello tecnologico e ad alta intensità di manodopera, e per i quali, pertanto, a prescindere dalla circostanza che risultino in seguito affidatari, appare necessaria un’attività di *screening* antimafia preventivo ad ampio raggio. Un attento monitoraggio deve essere specificatamente rivolto a quei soggetti economici che operano nell’ambito delle attività legate al ciclo del calcestruzzo e degli inerti e nei settori collaterali, nonché dello stoccaggio, del trasporto e dello smaltimento del materiale di risulta derivante da scavo e demolizione e dei rifiuti di cantiere, in quanto strettamente ancorate ai territori e che, in quanto tali, offrono maggiore facilità di ingerenza da parte di quelle organizzazioni criminali che su quelle stesse aree sono già insediate. Ciò implica, tra l’altro, la mappatura a livello locale delle cave e degli altri impianti di estrazione, nonché di quelli di smaltimento. Un attento monitoraggio deve riguardare le cave dismesse laddove potrebbero verificarsi fenomeni di sversamento illecito.

Tale attività di monitoraggio territoriale viene svolta tenendo conto della presenza di rischi di infiltrazione, diretta e indiretta, che emergano da risultanze ed evidenze di attività investigative e dalla sussistenza di situazioni sintomatiche di interferenze da parte delle organizzazioni criminali, quali atti intimidatori, minacce e richieste estorsive. Di segnata importanza è anche la sussistenza di fenomeni di sfruttamento e di lavoro irregolare, nonché di esternalizzazioni illecite di manodopera, con particolare riferimento al ricorso al caporalato e all’interposizione illecita di manodopera (sommministrazione di lavoro illecita e fraudolenta, distacco illecito), che, come noto, costituiscono una modalità attraverso cui si diffonde il controllo delle organizzazioni criminali sul mondo del lavoro e su quelle realtà imprenditoriali di piccole e medie dimensioni.



Il quadro informativo acquisito può essere utilizzato in sede di verifica antimafia sugli operatori economici che facciano richiesta di iscrizione in Anagrafe e nell'ambito della predisposizione dei dispositivi di prevenzione generale e di controllo del territorio a livello provinciale, che sono destinati ad assicurare un contributo fondamentale nell'attuazione del predetto monitoraggio antimafia anticipato.

6. I controlli in sede di affidamento

Il sistema di prevenzione rafforzata definito dalle presenti Linee guida prevede l'iscrizione obbligatoria nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, ai sensi del comma 6 del predetto articolo 30 del decreto-legge n. 189/2016, da parte degli operatori economici per i quali è previsto il rilascio della documentazione antimafia, compresi l'affidatario/concessionario e il gestore delle interferenze, che svolgano prestazioni relative o comunque connesse alla realizzazione/progettazione dell'opera, indipendentemente dall'oggetto, dalla durata, dal valore delle soglie e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione delle relative prestazioni. Sono incluse le attività concernenti la fornitura di acqua (escluse le aziende municipalizzate), la sistemazione alloggiativa del personale e la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita, i servizi di guardiania, mensa, pulizia e trasporto della manodopera. Sono esentati dall'obbligo di iscrizione gli operatori economici che forniscano materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di euro 9.000 (novemila/00), IVA inclusa, complessivi a trimestre per ciascuno di essi, fatta salva eventuale successiva determinazione da parte del CCASIIP.

Tale iscrizione equivale, ai sensi dell'articolo 83-*bis*, comma 2, del Codice delle leggi antimafia, al rilascio dell'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 2, del predetto Codice.

L'iscrizione in corso di validità nell'Anagrafe antimafia degli esecutori costituisce requisito per la partecipazione alla procedura di affidamento. E' comunque ammessa la partecipazione dell'operatore economico che attesti la presentazione della richiesta di iscrizione. In quest'ultima ipotesi, il soggetto



aggiudicatore/concedente, qualora al momento dell'individuazione dell'operatore economico interessato non risulti ancora iscritto, ne dà comunicazione alla Struttura per l'attivazione in via prioritaria dei prescritti accertamenti antimafia, secondo le modalità di seguito indicate.

Il soggetto aggiudicatore/concedente, l'affidatario/concessionario e i soggetti danti causa della filiera delle imprese da quest'ultimo originata, qualunque sia la posizione occupata, non possono in nessun caso procedere alla stipula dell'accordo negoziale con operatori economici che non risultino validamente iscritti in Anagrafe, nemmeno nell'ipotesi di urgenza.

Per l'effetto, l'affidatario/concessionario è tenuto ad accertare, prima della sottoscrizione di un accordo negoziale, l'iscrizione dell'avente causa mediante consultazione dell'Anagrafe e a verificare che analogamente procedano i soggetti danti causa della filiera delle imprese da questi originata, qualunque sia la posizione occupata.

Analoga verifica deve essere effettuata prima della sottoscrizione della convenzione con il gestore dell'interferenza. Quest'ultimo, nel caso in cui proceda alla risoluzione mediante affidamento a terzi, è tenuto, ad effettuare i medesimi accertamenti posti a carico dell'affidatario/concessionario. La documentazione presentata in sede di autorizzazione al sub-appalto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici, e di comunicazione, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, dei sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto deve comprovare l'iscrizione in Anagrafe in corso di validità degli operatori economici interessati.

Resta fermo che, qualora le prestazioni relative o comunque connesse alla realizzazione delle infrastrutture di cui trattasi consistano, anche solo parzialmente, in attività rientranti tra quelle indicate dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici interessati devono essere iscritti anche negli specifici elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti ai tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti presso le Prefetture-UTG ai sensi del comma 52 del predetto articolo, non essendo, quindi, sufficiente, l'iscrizione nell'Anagrafe.



L'affidatario/concessionario, il gestore dell'interferenza, se presente, e gli operatori economici delle rispettive filiere delle imprese devono permanere iscritti in Anagrafe senza soluzione di continuità per tutta la durata dell'esecuzione del relativo accordo negoziale. Spetta ai soggetti danti causa richiamare il rispetto della predetta condizione nella documentazione contrattuale ed effettuare le verifiche per i rispettivi aventi causa.

L'obbligo di iscrizione si applica anche agli operatori economici, compresi l'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, se presente, che sono parti di accordi negoziali sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del Protocollo. In questa ipotesi, i predetti soggetti devono presentare la richiesta di iscrizione in Anagrafe entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Protocollo e la Struttura procede ai prescritti accertamenti antimafia in via prioritaria, secondo le modalità di seguito stabilite dalle presenti Linee guida. Il soggetto aggiudicatore/concedente, con la collaborazione dell'affidatario/concessionario e del gestore dell'interferenza, se presente, promuove e verifica tale adempimento, informando la Struttura delle eventuali criticità riscontrate anche ai fini dell'assunzione delle iniziative per il loro superamento. Il soggetto aggiudicatore/concedente può presentare alla Struttura motivata istanza di differimento del predetto termine.

Il soggetto aggiudicatore/concedente, nonché l'affidatario/concessionario, il gestore dell'interferenza, se presente, e i soggetti danti causa delle rispettive filiere di imprese da questi originate recedono, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice delle leggi antimafia, dagli accordi negoziali, compresi quelli sottoscritti precedentemente alla data di entrata in vigore del Protocollo, qualora siano accertati, anche soltanto per effetto di verifiche disposte a seguito della comunicazione di variazioni degli assetti societari o gestionali, la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del Codice delle leggi antimafia o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, del predetto Codice.

E' fatto salvo, ai sensi del predetto comma 2 dell'articolo 94, il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Resta fermo quanto



previsto dall'articolo 94, comma 3, del Codice delle leggi antimafia e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

7. L'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori

La richiesta di iscrizione in Anagrafe può essere presentata dall'operatore economico mediante accesso alla piattaforma gestita dalla Struttura sulla base del mero interesse a partecipare a qualunque titolo e per qualsiasi attività al ciclo di realizzazione delle infrastrutture di cui trattasi.

Tale iscrizione è disposta all'esito delle verifiche antimafia effettuate nei riguardi dei soggetti di cui all'articolo 85 del Codice delle leggi antimafia con le modalità dell'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del predetto Codice e le procedure di seguito indicate.

L'iscrizione ha un periodo di validità temporale di dodici mesi, rinnovabile per analoghi periodi, su richiesta dell'operatore economico iscritto e previo aggiornamento degli accertamenti antimafia. La Struttura procede comunque alla verifica della permanenza dei requisiti in capo agli operatori economici iscritti in qualsiasi momento e, quindi, anche in occasioni diverse da quelle determinate dalla presentazione della predetta comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco prefettizio o delle modifiche dei propri assetti proprietari e degli organi sociali intervenuti successivamente iscrizione. Questo controllo potrà essere avviato, oltre che ovviamente a seguito dell'acquisizione di elementi potenzialmente indicativi della perdita degli stessi requisiti, anche secondo una metodologia di controlli a campione. Tale tipo di attività, sganciata dal contesto del procedimento ad istanza di parte, dovrà espletarsi attraverso lo svolgimento di un'accurata attività informativa da parte dei GIA, della DIA, del GIC e delle forze di polizia.

La Struttura procede all'iscrizione di diritto in Anagrafe, secondo quanto previsto dal citato articolo 30, comma 7, del decreto-legge n. 189/2016, dell'operatore economico che ne faccia richiesta e che risulti iscritto in uno degli elenchi di cui al comma 52 del citato articolo 1 della legge n. 190/2012, tenuto conto delle indicazioni in merito contenute nella circolare del Ministero



dell'Interno Gabinetto prot.n.11001/119/12 del 14 agosto 2013. Tale iscrizione è effettuata per un periodo pari a quello residuo dell'iscrizione già in corso nei predetti elenchi.

Le procedure per gli accertamenti antimafia funzionali all'iscrizione in Anagrafe si differenziano a seconda che l'operatore economico richiedente sia già censito nella Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA), e non siano intervenute modifiche negli assetti proprietari e/o gestionali dalla data del loro inserimento nella predetta banca-dati, ovvero non sia ancora censito o per il quale siano intervenute le suddette successive modificazioni.

Nel primo caso, qualora dalla consultazione della BDNA non emerga l'esistenza di controindicazioni ai fini antimafia, la Struttura conclude il procedimento disponendone l'iscrizione annuale ed acquisendo agli atti l'informazione liberatoria rilasciata in via automatica.

Nel secondo caso, la Struttura avvia la procedura per il rilascio dell'informazione antimafia come di seguito articolata.

Tale procedura si svolge in due fasi correlate tra di loro, funzionali a massimizzare l'attività di analisi ed accertamento da parte dei competenti organismi.

La prima fase è finalizzata ad un preventivo accurato scrutinio dell'operatore sulla scorta delle evidenze documentali, giudiziarie o di prevenzione; la seconda è diretta all'ulteriore accertamento della sussistenza di eventuali situazioni rilevanti ai sensi degli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice delle leggi antimafia.

Nella citata prima fase, i controlli sono rivolti alla verifica, tramite il coinvolgimento diretto della DIA e sulla base del patrimonio informativo disponibile, dell'esistenza o meno delle situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b), c), del Codice delle leggi antimafia, nonché dell'attualità di eventuali elementi di infiltrazione mafiosa desunti dalla sussistenza di situazioni indiziarie. Si tratta di cause automaticamente ostative, o evidenze a forte valenza "indiziante", in quanto desumibili da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria nei confronti dell'operatore economico scrutinato e/o della sua compagine proprietaria e gestionale, che attestino l'appartenenza o la contiguità con ambienti criminali o,



in caso di provvedimenti non ancora definitivi, la qualificata probabilità di simili situazioni.

In questa fase, la Struttura invia alla DIA, attraverso l'apposito canale dedicato, la richiesta di elementi informativi che sarà riscontrata nel termine massimo di 15 giorni. Tale attività di verifica antimafia si snoda, in particolare, attraverso l'incrocio delle informazioni della BDNA con le risultanze derivanti dall'interrogazione, di valenza investigativa, del Sistema di indagine delle Forze di Polizia (SDI), nonché con quelle contenute nel Sistema Informatico Rilevamento Accesso ai Cantieri (SIRAC) e negli archivi della stessa DIA. Si tratta di un modello operativo – affinato all'esito delle esperienze maturate in occasione di EXPO 2015), della ricostruzione post-sisma 2016 e delle Olimpiadi di Milano-Cortina – che consente di mettere a disposizione della Struttura un primo contributo informativo e di analisi preventivo e qualificato, sintesi dell'articolato e specifico patrimonio di dati e notizie, del quale la DIA dispone in ragione delle sue attribuzioni in materia di prevenzione delle ingerenze criminali nel settore degli appalti.

In particolare, la DIA verifica l'eventuale presenza, a carico dei soggetti indicati all'articolo 85 del Codice delle leggi antimafia, di iscrizioni che indichino l'esistenza:

- di provvedimenti giudiziari, di denunce e segnalazioni di notizie di reato per i delitti di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del Codice delle leggi antimafia;
- di proposte o provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali;
- di segnalazioni riferibili anche a fatti potenzialmente suscettibili di sfociare nell'avvio di un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali per pericolosità sociale qualificata dai presupposti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Codice delle leggi antimafia.

Fermo restando l'assoluto rispetto del termine indicato, la DIA fornisce riscontro alla richiesta informativa della Struttura soltanto nel caso in cui, all'esito



delle proprie risultanze, emergano elementi di controindicazione. Nella comunicazione si terrà conto di eventuali esigenze di riservatezza investigativa.

La Struttura, qualora non esistano controindicazioni, rilascia un'informazione liberatoria speditiva e dispone l'iscrizione in Anagrafe dell'operatore economico, fermi restando gli ulteriori accertamenti da completarsi entro 60 giorni. Diversamente, la Struttura attende la conclusione delle definitive verifiche della seconda fase.

Nella predetta, la Struttura procede, sulla scorta dei primi elementi acquisiti, alle ulteriori attività istruttorie per l'accertamento della eventuale sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi degli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice delle leggi antimafia, acquisendo il contributo informativo dalle Prefetture-UTG del luogo della sede legale/residenza dell'operatore economico interessato. In questa seconda fase si procede anche alla verifica in merito all'attualità delle iscrizioni eventualmente rilevate nella prima fase. Le Prefetture-UTG esprimono le proprie valutazioni alla Struttura sulla scorta degli elementi informativi raccolti e valutati in sede di GIA.

Le Prefetture-UTG devono attribuire a tali richieste istruttorie il carattere di priorità e fornire gli elementi informativi e valutativi comunque entro il termine massimo di 60 giorni dal loro invio, così da consentire alla Struttura le definitive determinazioni ai fini sia del consolidamento e della stabilizzazione dei rapporti giuridici già eventualmente attivati sulla scorta dei positivi esiti della prima fase di accertamento, nel caso in cui gli ulteriori approfondimenti confermino l'assenza di elementi ostativi, sia della interdizione dell'impresa inquinata, qualora, invece, emergano criticità anche non evidenziate nella suddetta prima fase. Per approfondimenti specifici, la Struttura può interessare anche la DIA e il GIC. Personale di quest'ultimo organismo può essere chiamato a partecipare alle riunioni dei GIA nei casi di verifiche di particolare complessità. Al fine di acquisire i necessari elementi istruttori, la Struttura può comunque esercitare i poteri di accesso delegati dal Ministro dell'Interno ai Prefetti ai sensi del decreto-legge del 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, avvalendosi dei relativi GIA.



La Struttura, a seguito dell'esito liberatorio della seconda fase di accertamento, rilascia l'informazione antimafia; diversamente, adotta un'informazione interdittiva, secondo le modalità stabilite dal Codice delle leggi antimafia, disponendo contestualmente la cancellazione dall'Anagrafe nel caso in cui si sia proceduto all'iscrizione dell'interessato sulla base degli elementi istruttori disponibili nella prima fase. La Struttura inserisce i predetti provvedimenti nella Banca dati nazionale antimafia, dando altresì comunicazione dell'informazione interdittiva adottata ai soggetti di cui all'articolo 91, comma 7-*bis*, e successive modificazioni e integrazioni, del Codice delle leggi antimafia.

Al fine di contrastare più efficacemente i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e rendere più penetranti i controlli, assume rilievo il ricorso alla specifica forma di collaborazione con le Direzioni distrettuali antimafia interessate, già in corso con riferimento ai controlli relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026 e per le attività di ricostruzione post-sisma, tenuto conto di quanto già sperimentato in precedenti occasioni, ed ora oggetto anche del citato decreto del Ministro dell'Interno 2 ottobre 2023.

Tale collaborazione si esplica nell'attivazione di un circuito informativo dedicato all'interno della Sezione Specializzata di questo Comitato che, nei limiti del rispetto del segreto d'indagine, consente di verificare l'attualità delle iscrizioni pregiudizievoli riscontrate nelle banche dati interforze attinenti a procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p.. Nel caso in cui l'esame del CED interforze abbia evidenziato iscrizioni relative a reati diversi da quelli elencati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p., cosiddetti "reati spia" – aventi comunque valenza indiziante, *ex* articolo 84, comma 4, del Codice delle leggi antimafia –, la Struttura richiede copia dei provvedimenti giudiziari alle Procure, distrettuali o circondariali, ovvero agli organi di Polizia giudiziaria procedenti, qualora ostensibili.

8. L'aggiornamento degli accertamenti antimafia e il rinnovo dell'iscrizione in Anagrafe.



La Struttura può disporre in qualsiasi momento verifiche sulla permanenza dei requisiti in capo all'operatore economico iscritto. L'aggiornamento degli accertamenti antimafia è comunque sempre effettuato a seguito della comunicazione dell'interesse a permanere in Anagrafe. Tale interesse deve essere manifestato dall'operatore economico interessato mediante accesso alla piattaforma gestita dalla Struttura entro 30 giorni dal termine di scadenza dell'iscrizione. L'iscrizione continua a produrre i suoi effetti senza soluzione di continuità sino alla conclusione del procedimento di aggiornamento degli accertamenti antimafia. Gli operatori economici che non manifestino interesse a rimanere in Anagrafe nel termine sopraindicato decadono automaticamente al termine del periodo di iscrizione.

Analogamente a quanto previsto in sede di iscrizione, la Struttura procede al rinnovo di diritto per l'operatore economico che ne faccia richiesta e risulti presente in uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo ai sensi del comma 52 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 190/2012, tenuto conto delle indicazioni in merito contenute nella circolare del Ministero dell'Interno Gabinetto prot.n.11001/119/12 del 14 agosto 2013.

La Struttura provvede inoltre al rinnovo dell'iscrizione in Anagrafe per un periodo temporale di dodici mesi, su domanda dell'operatore economico che risulti censito in BDNA e non siano intervenute modifiche degli assetti gestionali e/o proprietari dalla data del loro inserimento in banca-dati, acquisendo agli atti l'informazione con esito liberatorio.

Negli altri casi la Struttura, ricevuta la manifestazione di interesse al rinnovo, avvia il procedimento di aggiornamento degli accertamenti antimafia. Tali accertamenti sono rivolti alla verifica della sussistenza di elementi rilevanti successivi alla data dell'ultimo controllo effettuato nei riguardi dei soggetti destinatari delle verifiche di cui all'articolo 85 del Codice delle leggi antimafia.

In particolare, la Struttura invia alla DIA, attraverso l'apposito canale dedicato, la richiesta di elementi informativi che deve essere riscontrata, nel termine massimo di 30 giorni, soltanto nel caso in cui emergano elementi ostativi sulla scorta di evidenze documentali, giudiziarie o di prevenzione.



La Struttura, qualora non vengano segnalate controindicazioni, rilascia l'informazione liberatoria speditiva e dispone il rinnovo dell'iscrizione, ferme restando le ulteriori successive verifiche da parte delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo territorialmente competenti entro 60 giorni dalla richiesta istruttoria. Diversamente, la Struttura attende la conclusione delle predette ulteriori verifiche.

Queste ultime verifiche sono dirette all'accertamento dell'eventuale sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi degli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice delle leggi antimafia, ovvero anche alla verifica in merito all'attualità delle iscrizioni eventualmente rilevate nella prima fase.

Ove da tali ulteriori accertamenti emergano ragioni ostative, la Struttura adotta un'informazione interdittiva secondo le procedure previste dal Codice delle leggi antimafia, che viene comunicata secondo quanto previsto dal comma 7-*bis* dell'articolo 91 del predetto Codice, disponendo contestualmente la cancellazione dell'operatore economico dall'Anagrafe.

Nel caso in cui non si tratti di prima richiesta di rinnovo, la Struttura, qualora non siano state comunicate variazioni nell'assetto socio-gestionale dell'operatore economico richiedente o il trasferimento della sede legale/residenza in altra provincia, inoltra la richiesta di aggiornamento delle informazioni unicamente alla DIA, che fornisce espresso riscontro, entro il termine di 30 giorni, soltanto nel caso in cui emergano situazioni rilevanti. In assenza di controindicazioni, la Struttura procede al rinnovo dell'iscrizione in Anagrafe. Diversamente interessa la Prefettura-UTG territorialmente competente per i definitivi accertamenti.

La Struttura procede altresì ad una attualizzazione degli accertamenti antimafia precedentemente effettuati a seguito di mutamenti dell'assetto societario o gestionale. In questa ipotesi, l'operatore economico interessato deve trasmettere alla Struttura, entro 30 giorni da quando le predette modificazioni siano intervenute, copia dei relativi atti secondo quanto previsto dall'articolo 86, comma 3, del Codice delle leggi antimafia. La Struttura, sulla scorta di tale comunicazione, inoltra alla DIA una richiesta di elementi informativi sui nuovi soggetti, che provvede al riscontro, entro il termine massimo di 30 giorni, soltanto nel caso in cui emergano situazioni rilevanti. In pendenza di tale aggiornamento delle



informazioni, l'iscrizione continua comunque a mantenere la propria efficacia senza soluzione di continuità.

9. Il diniego di iscrizione in Anagrafe e la cancellazione

La Struttura, nell'ipotesi in cui, sulla base degli esiti delle verifiche antimafia effettuate, non sussistano le condizioni per l'iscrizione o per la permanenza in Anagrafe, adotta l'informazione antimafia interdittiva secondo le modalità previste dal citato Codice delle leggi antimafia, disponendo contestualmente il diniego della richiesta di iscrizione o la cancellazione.

La Struttura, qualora accerti che gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, dispone, in attuazione dell'articolo 94-*bis* del predetto Codice, l'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ivi previste e l'iscrizione o la permanenza – in caso di soggetto economico già presente – nell'Anagrafe antimafia con una specifica annotazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 6-*ter*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

In questa ultima ipotesi, la Struttura si avvale, d'intesa con il Prefetto competente, dei GIA del luogo di residenza/sede legale degli operatori economici scrutinati. Tale coinvolgimento riguarderà sia la fase di preventiva valutazione della sussistenza delle condizioni per l'adozione delle predette misure, sia quella successiva di monitoraggio sulla loro esecuzione e di verifica, alla scadenza del termine di durata, della presenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, ai fini della definitiva determinazione da parte della stessa Struttura.

Il supporto dei GIA è, in particolare, funzionale all'acquisizione degli elementi informativi necessari per valutare il grado e l'intensità dell'infiltrazione mafiosa all'interno dell'organizzazione imprenditoriale e per definire, conseguentemente, i contenuti e la durata delle misure da adottare, anche con riferimento all'eventuale nomina – da parte della Struttura – di uno o più esperti ai sensi del comma 2 del citato articolo 94-*bis* del predetto Codice. In secondo luogo, i GIA assumono un ruolo fondamentale sia in sede di attuazione delle misure di



cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del suddetto articolo, laddove sono chiamati a ricevere le specifiche comunicazioni da parte degli operatori economici sottoposti a prevenzione collaborativa, sia, più in generale, nella verifica del rispetto delle prescrizioni impartite.

Alla scadenza, ove si rilevi il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, la Struttura procede alla cancellazione della predetta annotazione; in caso diverso, adotta l'informazione interdittiva, disponendo la cancellazione dell'operatore economico dall'elenco.

Qualora la richiesta di iscrizione in Anagrafe riguardi un operatore economico già sottoposto a misure di prevenzione collaborativa, la Struttura, prendendone atto, procede all'iscrizione con la relativa annotazione, disponendo poi definitivamente in merito, all'esito delle determinazioni assunte alla loro scadenza da parte del Prefetto che le aveva prescritte.

10. Le conseguenze della cancellazione dall'Anagrafe.

Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguardi operatori economici titolari di un contratto o sub-contratto, la Struttura ne dà immediata comunicazione al soggetto aggiudicatore/concedente ai fini dell'attivazione della clausola automatica di risoluzione da parte del dante causa.

La predetta clausola è apposta, secondo quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 30 del decreto-legge n. 189/2016, in ogni atto negoziale relativo alla realizzazione delle opere di cui trattasi, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418, comma 3, c.c.. Il soggetto aggiudicatore/concedente verifica che l'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenze, se presente, provvedano ad inserire tale clausola negli atti negoziali stipulati con i propri aventi causa e che, a loro volta, verifichino che analogamente procedano gli altri soggetti aggiudicatori delle relative filiere di impresa.

La risoluzione dell'atto negoziale deve avvenire con immediatezza, e, in ogni caso, entro il termine massimo di 5 giorni dalla comunicazione al soggetto aggiudicatore interessato della avvenuta cancellazione. Nel caso in cui il soggetto tenuto ad attivare la clausola sia diverso dal soggetto aggiudicatore/concedente,



quest'ultimo, in qualità di responsabile per la prevenzione antimafia delle attività affidate, verifica che la risoluzione avvenga nel rispetto dei predetti termini, informando la Struttura dell'avvenuta estromissione dell'operatore economico.

Nei confronti dell'operatore economico verso cui è attivata la clausola risolutiva espressa è prevista l'applicazione di una penale con le modalità indicate nell'allegato schema di Protocollo.


La risoluzione fa salvo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 94 del citato Codice delle leggi antimafia, il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Il soggetto aggiudicatore/concedente può scegliere di proseguire il rapporto contrattuale secondo quanto previsto dal comma 3 del predetto articolo 94. Tale ipotesi, secondo una giurisprudenza consolidata, deve considerarsi remota e residuale e richiede la sussistenza di eccezionali e tassative ragioni, motivate in maniera circostanziata, esclusivamente funzionali a tutelare l'interesse pubblico attraverso una valutazione di convenienza in relazione a circostanze particolari, quali il tempo dell'esecuzione del contratto o la sua natura, o la difficoltà di trovare un nuovo contraente in tempi rapidi, se la causa di decadenza sopravviene ad esecuzione ampiamente inoltrata.

11. I controlli antimafia nella fase esecutiva

Nella fase esecutiva dei contratti e sub-contratti, la Struttura svolge un monitoraggio dinamico sulla base degli esiti delle attività di analisi di contesto e degli approfondimenti info-investigativi e tenuto conto delle mutevoli strategie di volta in volta utilizzate dalle consorterie criminali per ingerirsi nella realizzazione delle commesse pubbliche, nonché della circostanza che l'apertura dei cantieri e l'avvio dei lavori costituisce storicamente la fase più vulnerabile, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei sub-appalti e dell'indotto collegato al settore delle forniture e dei servizi.

Tale monitoraggio interessa tutti gli operatori economici impegnati, a qualsiasi titolo, nella realizzazione delle infrastrutture di cui trattasi, gli aspetti



procedurali e gestionali dei relativi contratti e sub-contratti, l'organizzazione e la gestione dei cantieri, il rispetto delle norme sull'occupazione e la tutela delle condizioni di lavoro, nonché i flussi finanziari relativi a tutti i pagamenti concernenti gli operatori economici della filiera delle imprese secondo le modalità stabilite dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

L'obiettivo è quello di assicurare completezza, tempestività ed efficacia dei controlli ed in particolare, al fine di garantire la loro effettività, di incrementare la capacità di intercettare anche le eventuali situazioni di opacità ed illegalità diffuse, predittive di ingerenze criminali, che, come detto, tendono storicamente a manifestarsi nel momento in cui il ciclo contrattuale appare più vulnerabile.

La Struttura esercita tale attività di vigilanza ad ampio raggio avvalendosi della Banca dati appositamente istituita e gestita dai soggetti aggiudicatori/concedenti, in qualità di responsabili per la prevenzione antimafia delle attività affidate, secondo le indicazioni contenute nell'allegato Protocollo-quadro, sulla scorta dell'esperienza consolidata per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari. L'attivazione di tale piattaforma informatica consente di mettere a disposizione degli organismi che compongono la rete di prevenzione amministrativa antimafia un quadro conoscitivo unitario, coerente e continuamente aggiornato. La Struttura, mediante specifiche intese, definisce le modalità per l'estensione dell'accesso alla Banca dati anche agli ulteriori soggetti pubblici deputati ai controlli in materia di sicurezza e salute del lavoro e tutela dei diritti dei lavoratori, per quanto di rispettivo interesse.

Al fine di garantire il popolamento della suddetta Banca dati, è prevista l'assunzione in sede negoziale, da parte di tutti i contraenti e sub-contraenti a qualunque titolo intervengano e qualunque sia la posizione occupata nella relativa filiera di specifici obblighi collaborativi – corredati da sanzioni in caso di inadempimento – per il conferimento dei dati e delle informazioni con le modalità indicate dallo stesso Soggetto aggiudicatore/concedente.

Il predetto quadro informativo è completato da tutti quegli elementi conoscitivi che possono essere acquisiti dai Tavoli per la sicurezza, la regolarità e la qualità del lavoro, istituiti presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo



interessate, al fine di sottoporre a particolare attenzione tutte le questioni inerenti le modalità di assunzione ed impiego della manodopera, l'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro e dei contratti collettivi, nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. A tale tavolo partecipano rappresentanti del soggetto aggiudicatore/concedente, delle articolazioni territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori edili maggiormente rappresentative. Il Tavolo può esaminare le eventuali criticità riguardanti l'occupazione per la realizzazione delle infrastrutture di cui trattasi, anche con riguardo a quelle che si verifichino a seguito dell'estromissione di un'impresa. Il Tavolo è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri e può acquisire le informazioni sulla gestione di specifici appalti e subappalti e concernenti il reclutamento della manodopera, gli orari di lavoro, i turni, le misure adottate per la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro e l'applicazione dei contratti collettivi.

12. La vigilanza antimafia nei cantieri e gli accessi ispettivi

Lo schema di Protocollo di legalità rafforza taluni istituti già previsti per le cc.dd. grandi opere ed in particolare declina gli aspetti fondamentali del piano di controllo coordinato dei cantieri che deve essere obbligatoriamente redatto al fine di definire le misure di vigilanza sugli accessi e sulle presenze di personale e mezzi nelle aree di cantiere ed in quelle funzionali come i campi base e logistici. Viene disciplinata la corretta tenuta del registro degli accessi e del settimanale di cantiere, fondamentali per monitorare attentamente i predetti accessi e presenze.

Particolare attenzione è rivolta all'alloggiamento del personale anche diffuso sui territori e alla loro formazione e tutela dei diritti contrattuali.

Gli accessi ed accertamenti ai sensi dell'articolo 93 del Codice delle leggi antimafia sono indispensabili per garantire effettività ai controlli nei cantieri e contrastare le ingerenze da parte delle organizzazioni criminali, interessate a condizionare l'organizzazione e la gestione degli appalti e dei sub-appalti legati all'indotto, il reclutamento e l'impiego della manodopera. In particolare, tale



strumento, oltre a consentire di verificare la sussistenza di elementi sintomatici della presenza criminale, permette e, al contempo, di rafforzare la percezione di sicurezza dei soggetti economici e del personale, operando anche come deterrente verso possibili azioni di ingerenza illecita.

Per assicurare l'unitarietà e il più efficace orientamento di tale azione di controllo, la Struttura definisce i criteri di priorità, sentita la Sezione specializzata, sulla scorta degli elementi informativi acquisiti dagli altri organismi di prevenzione antimafia, condividendo anche le modalità operative di accesso. L'individuazione delle aree di lavoro e dei soggetti esecutori su cui porre particolare attenzione avviene all'esito delle analisi di contesto e approfondimenti per specifici ambiti territoriali e settori produttivi. Mirati controlli devono essere in ogni caso svolti nei riguardi di quegli operatori economici che esercitino le loro attività nei settori più sensibili per gli interessi delle organizzazioni criminali, ciò anche in ragione delle particolari condizioni ambientali in cui vengono svolte ed indipendentemente dall'entità dei lavori.

Al termine degli accessi ed accertamenti, i GIA trasmettono anche alla Struttura la relazione di cui all'articolo 93 del Codice delle leggi antimafia. La Struttura può comunque disporre direttamente accessi nei cantieri, ai sensi dell'articolo 93 del Codice delle leggi antimafia, avvalendosi dei GIA, sulla base di intese con i Prefetti interessati. La Struttura riferisce periodicamente alla Sezione specializzata sugli esiti degli accessi effettuati, anche ai fini dell'esame congiunto delle criticità emerse e dell'individuazione di eventuali iniziative per la migliore efficacia dell'attività di controllo.

Al fine di garantire l'unitarietà di azione e rendere più efficace l'attività di vigilanza nella fase esecutiva, il Direttore della Struttura terrà riunioni periodiche con i Prefetti delle province interessate dalle opere da realizzare, il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza-Direttore Centrale della Polizia Criminale e il Direttore della DIA, o loro delegati, per una programmazione condivisa degli accessi e, più in generale, per condividere il patrimonio conoscitivo acquisito nei singoli territori e per intraprendere iniziative congiunte e coordinate di prevenzione degli eventuali tentativi di ingerenza criminale e di tutela della legalità, con particolare riferimento alla delicata fase della cantierizzazione delle opere. Alle riunioni partecipano i componenti in seno alla Sezione della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle Direzioni Distrettuali antimafia interessate e componenti della Sezione Specializzata, che potranno fornire elementi informativi e di analisi ai fini della più adeguata pianificazione dell'attività ispettiva.



MODULATUO

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

LE PARTI:


La **Struttura per la prevenzione antimafia**, nella persona del Direttore pro tempore, Prefetto Paolo CANAPARO;

La Prefettura di

Il in qualità di soggetto aggiudicatore/concedente.....

PREMESSO

- che, con la delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025, è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza della grave condizione di criticità relativa al sistema ospedaliero della Regione Calabria ed è stato disposto che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- che l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1133 del 13 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2025, dispone che, per l'attuazione degli interventi concernenti il sistema ospedaliero della Regione Calabria, da realizzare nella vigenza dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025, il Presidente della Regione Calabria è nominato Commissario delegato;
- che l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1136 del 4 aprile 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 4 aprile 2025, attribuisce alla Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture relativi o comunque connessi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'ordinanza indicata al comma precedente, secondo le procedure previste dal medesimo articolo 30 e in stretto raccordo con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle Province interessate;
- che l'ordinanza di cui al punto precedente ha previsto, al fine di assicurare la legalità e il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dei relativi interventi strutturali, l'adozione, da parte del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle linee guida di cui al citato articolo 30 del decreto-legge n. 189/2016 per definire, anche in deroga al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le procedure di verifica antimafia da applicare fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono;
- che le linee guida di cui al punto precedente sono state approvate nella seduta del predetto Comitato del **XXXXXXXXXXXXXX** e che sono immediatamente applicabili;
- che le predette linee guida hanno fornito specifiche indicazioni in merito allo svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza nella fase esecutiva, sin dalla fase della pre-cantierizzazione, al fine di assicurarne il coordinamento, l'efficacia e la tempestività;
- che le predette linee guida hanno previsto in particolare l'attuazione di un attento monitoraggio nella fase esecutiva dei lavori per la realizzazione delle infrastrutture su tutti gli operatori economici coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, sulle relative vicende contrattuali, nonché sui flussi finanziari, secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss. mm. e ii, e sulla manodopera ed i mezzi impiegati;
- che il predetto Comitato, sulla scorta delle positive pregresse esperienze degli accordi per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa sottoscritti in occasione della realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari ed altre opere assimilate, ha definito un Protocollo-tipo, parte integrante delle predette Linee guida, nel rispetto del quale deve essere predisposto l'accordo per la legalità relativo a ciascuna delle infrastrutture di cui trattasi da sottoscrivere da parte della Struttura della Prefettura-UTG territorialmente



competente e del Soggetto aggiudicatore/concedente;

che il predetto Protocollo-tipo contiene gli impegni e gli obblighi a carico del Soggetto aggiudicatore/concedente e di tutti gli operatori economici coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione degli interventi infrastrutturali, compreso il gestore dell'interferenze, se presente, e i relativi aventi causa, qualora proceda alla risoluzione mediante affidamento a terzi;

che è obiettivo del Protocollo-tipo introdurre forme di più intensa collaborazione tra tutti i soggetti in grado di contribuire a garantire più elevati livelli di efficienza ed efficacia dei controlli in sede di esecuzione delle prestazioni di cui trattasi, tenendo conto del volume degli investimenti, della complessità delle infrastrutture da realizzare e del loro impatto sui territori interessati ed altresì dell'esigenza di completare i lavori secondo i tempi programmati;

che è altresì obiettivo del Protocollo-tipo rafforzare la capacità di intercettare tempestivamente tutte le eventuali situazioni di opacità ed illegalità predittive di una possibile presenza malavitosa e contrastare più efficacemente l'insidioso e mutevole fenomeno delle ingerenze illecite nella fase della cantierizzazione delle opere, in cui tendono a manifestarsi vulnerabilità con particolare riferimento all'indotto collegato al settore delle forniture e dei servizi e al reclutamento di manodopera;

che è inoltre obiettivo del Protocollo-tipo garantire una attenta verifica della titolarità delle eventuali aree soggette a procedure di espropriazione e asservimento e ad occupazione temporanea per l'organizzazione dei cantieri e lo svolgimento delle attività funzionali, come il deposito di forniture di materiali e lo stoccaggio temporaneo di quelli di risulta derivanti da scavo e demolizione;

che lo stesso Protocollo intende rafforzare i controlli sui sub-contratti, soprattutto quelli relativi a specifiche attività economiche che, per la loro natura, possono essere interessate da condizionamenti e ingerenze legati alla presenza di organizzazioni criminali ed in particolare le attività inerenti il movimento terra, il ciclo delle cave, del calcestruzzo e del bitume, che risultano più esposte a rischi di infiltrazione;

che il Protocollo-tipo intende inoltre garantire adeguati controlli sin dalla fase di pre-cantierizzazione dell'opera con la risoluzione delle interferenze, la bonifica del territorio e ogni altra eventuale attività propedeutica all'avvio delle lavorazioni;

che è obiettivo del Protocollo-tipo attivare il più efficace controllo sulla sicurezza e sulla regolarità del lavoro e sulla tutela della manodopera impiegata per l'esecuzione dei lavori, nonché sul rispetto dei diritti contrattuali e degli obblighi di formazione e sulle modalità di reclutamento, alloggio, anche diffuso sul territorio, e trasporto della manodopera;

che il Protocollo-tipo introduce specifiche modalità di monitoraggio e vigilanza sull'accesso e sulla presenza della manodopera e dei mezzi nelle aree di cantiere e in quelle a queste funzionali, nonché sull'approvvigionamento delle forniture di materiali e servizi, con particolare riferimento a quelli indicati al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e sulla gestione, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta provenienti da scavo e da demolizione e dei rifiuti di cantiere;

che è altresì obiettivo delle parti rafforzare la vigilanza sulla qualità delle forniture di materiali da costruzione e dei loro componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore;

che, ai fini predetti, è fondamentale garantire la qualità e l'intensità della cooperazione delle parti firmatarie e il più elevato livello di coinvolgimento delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori nel settore edile comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

che l'intervento in questione, identificato con il CUP riportato nell'intestazione, rientra nel novero delle infrastrutture indicate nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1133 del 13 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2025;

che l'infrastruttura da realizzare ricade nell'ambito territoriale della provincia di..... ;

che le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei contratti e subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 91 del Codice Antimafia si applicano, altresì, ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo;



CONVENGONO E ACCETTANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intendono per:
- b. Protocollo: il presente Protocollo di legalità;
 - c. Struttura: la Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sottoscrive il presente Protocollo;
 - d. Prefettura-UTG;
 - e. Soggetto aggiudicatore/concedente:
 - f. Opera: intervento oggetto del presente Protocollo, contraddistinto dal CUP.....
 - g. Affidatario/concessionario: l'impresa, anche estera, titolare del contratto stipulato con il soggetto aggiudicatore/concedente, per la realizzazione dell'opera;
 - h. Contratto di affidamento/concessione: l'accordo negoziale (ed eventuali atti aggiuntivi) tra il soggetto aggiudicatore/concedente e l'affidatario/concessionario per la realizzazione dell'opera di cui trattasi;
 - i. Interferenza: manufatto, o insieme di manufatti, insistente nello stesso piano di sedime delle opere, per il quale si impone un intervento di modifica o rimozione, anche parziale, o altro intervento d'ingegno funzionale a consentire la realizzazione dell'opera;
 - j. Gestore dell'interferenza: l'ente gestore delle reti e opere destinate al pubblico servizio che, sulla base di una convenzione, provvede in proprio, o con affidamento a terzi, alla risoluzione dell'interferenza nel sedime dell'opera;
 - k. Convenzione: l'atto negoziale a titolo oneroso, sottoscritto dal soggetto aggiudicatore/concedente o dall'affidatario/concessionario, se autorizzato dal soggetto aggiudicatore/concedente, con il gestore dell'interferenza per regolare il rapporto tra le parti ai fini della realizzazione dell'intervento di rimozione dell'interferenza;
 - l. Subcontratto: qualsiasi accordo negoziale, diverso dal contratto di affidamento/concessione e dalla convenzione, stipulato dall'affidatario/concessionario, dal gestore dell'interferenza o da altro dante causa, per lavori, servizi e forniture relativi o comunque connessi alla progettazione/realizzazione dell'opera;
 - m. Subcontraente: il sub-appaltatore e qualsiasi altro operatore economico, anche estero, avente causa dall'affidatario/concessionario, dal gestore dell'interferenza o da altro dante causa per lavori, servizi e forniture relativi o comunque connessi alla progettazione/realizzazione dell'opera;
 - n. Filiera delle imprese: secondo gli indirizzi espressi, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss. mm. e ii, come interpretato dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e i successivi relativi aggiornamenti da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, deve intendersi il complesso degli operatori economici, anche esteri, che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e sub-appalto ed indipendentemente dalla loro posizione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di realizzazione dell'opera. Pertanto, rientrano nella definizione di filiera delle imprese, oltre all'affidatario/concessionario, tutte le imprese che abbiano stipulato sub-contratti le cui prestazioni, anche se relative ad attività collaterali, sono caratterizzate da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, rispetto a quelle del contratto principale, in relazione alle concrete modalità di esecuzione ed a prescindere dalla natura del rapporto, dalla loro



tipologia, durata e valore. A titolo esemplificativo vi rientrano le imprese che hanno stipulato sub-contratti per noli, forniture di calcestruzzo, inerti ed altri consimili e altre forniture di beni e prestazioni di servizi collegati o comunque connessi alla progettazione/realizzazione delle opere, ivi incluse le prestazioni di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, così come definite nella delibera CIPE n. 15/2015. Le stesse definizioni e condizioni si applicano alla filiera delle imprese originata dal gestore dell'interferenza, di cui è parte integrante, che costituisce ramo autonomo rispetto a quella originata dall'affidatario/concessionario;

- o. Banca-dati: la piattaforma informatica di cui all'articolo 4 del presente Protocollo, istituita e gestita dal Soggetto aggiudicatore/concedente;
- p. Anagrafe antimafia degli esecutori: l'elenco istituito e gestito dalla Struttura ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss. mm. e ii.;
- q. Codice delle leggi antimafia: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni;
- r. Codice dei contratti pubblici: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni;
- s. Linee guida: l'atto adottato dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti prioritari istituito presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nella seduta del xxxx.

2. Ai fini del presente atto si individuano i seguenti acronimi:


- t. CCASIIP: il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari istituito presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- u. DIPE: il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- v. SASGO: il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- w. ANAC: l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- x. GIA: il Gruppo Interforze Antimafia costituito, ai sensi del D.M. 21 Marzo 2017, presso ciascuna Prefettura-UTG;
- y. GIC: il Gruppo Interforze Centrale istituito presso la Direzione Centrale della Polizia criminale del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
- z. DIA: Direzione Investigativa Antimafia istituita presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno;
- aa. BONA: Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui agli articolo 96 e seguenti del Codice delle leggi antimafia.

Articolo 1. Valore delle premesse


- 1. Le premesse sono parte integrante del presente Protocollo.
- 2. Ogni richiamo testuale è riferito al presente atto.

Articolo 3. Ambito di applicazione

- 1. Il Protocollo si applica nelle fasi dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto di affidamento/concessione, della convenzione e dei sub-contratti di cui alle lettere h), k) e l) del precedente articolo 1, indipendentemente dall'importo, dall'oggetto e dalla durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione delle relative prestazioni.



2. Il soggetto aggiudicatore/concedente prevede tra i requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione, pena l'esclusione, l'accettazione del Protocollo e lo allega al contratto di affidamento/concessione di cui alla lettera f) dell'articolo 1.
3. L'affidatario/concessionario allega il Protocollo agli accordi negoziali con gli aventi causa della filiera delle imprese da questi originata, qualunque sia la posizione occupata, la cui sottoscrizione costituisce accettazione per adesione dello stesso in ogni sua parte, che, per l'effetto, diviene parte integrante degli stessi accordi. L'affidatario/concessionario verifica che allo stesso modo procedano i danti causa della filiera di imprese da questi originata, qualunque sia la posizione occupata.
4. Il Protocollo è allegato alla convenzione sottoscritta dal soggetto aggiudicatore/concedente o dall'affidatario/concessionario, se autorizzato dal predetto, con il gestore dell'interferenza, di cui costituisce parte integrante. Il gestore dell'interferenza, qualora provveda alla sua risoluzione mediante affidamento a terzi, è tenuto ad allegare il Protocollo agli accordi negoziali con gli aventi causa, la cui sottoscrizione costituisce accettazione per adesione dello stesso in ogni sua parte, che, per l'effetto, ne diviene parte integrante. Il predetto soggetto verifica che allo stesso modo procedano i danti causa della filiera di imprese da questi originata, qualunque sia la posizione occupata.
5. Nel caso in cui il Protocollo non sia allegato o comunque non sia richiamato dall'accordo negoziale, il soggetto aggiudicatore/concedente ne dà immediata comunicazione alla Struttura e alla Prefettura-UTG territorialmente competente e, infruttuosamente esperito ogni possibile rimedio preventivamente concordato con la stessa, promuove la risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto nei confronti del dante causa.
6. I costi per l'attuazione del Protocollo rientrano nell'ambito dell'aliquota stabilita dal soggetto aggiudicatore/concedente nel bando di gara, con riferimento all'importo posto a base d'asta e non soggetta a ribasso, ed indicata nel contratto di affidamento/concessione di cui alla lettera h) del comma 1 per la copertura degli oneri legati realizzazione delle misure volte a prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione e condizionamento da parte delle organizzazioni mafiose. La convenzione di cui alla lettera k) dell'articolo 1 del Protocollo individua la copertura dei costi per l'adempimento degli obblighi posti a carico del gestore dell'interferenza per Quanto di competenza.
7. Il soggetto aggiudicatore/concedente, qualora il contratto di affidamento/concessione sia stato stipulato in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente Protocollo, si impegna a promuovere la sottoscrizione, entro il termine di 30 giorni dalla predetta entrata in vigore, di un atto aggiuntivo da parte dell'affidatario/concessionario ai fini dell'adesione per accettazione dello stesso in ogni sua parte. Il soggetto aggiudicatore/concedente può presentare alla Struttura richiesta motivata di differimento del predetto termine. Nell'atto aggiuntivo sono previsti, a carico dell'affidatario/concessionario, gli obblighi a provvedere analogamente per gli accordi negoziali sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore del Protocollo con gli aventi causa della filiera di imprese da questi originata, qualunque sia la posizione occupata, nonché a verificare che, allo stesso modo, procedano i danti causa della stessa filiera di imprese.
8. Il soggetto parte della convenzione con il gestore dell'interferenza sottoscritta in data anteriore a quella di entrata in vigore del Protocollo si impegna a promuovere la sottoscrizione, entro il termine indicato al precedente comma, di un atto aggiuntivo ai fini dell'adesione per accettazione dello stesso Protocollo in ogni sua parte. Nell'atto aggiuntivo sono previsti, a carico del gestore dell'interferenza che proceda alla sua risoluzione mediante affidamento a terzi, i medesimi obblighi posti a carico dell'affidatario/concessionario dall'ultimo periodo del precedente comma.
9. Gli atti aggiuntivi prevedono la copertura dei costi da sostenere da parte degli operatori economici, compresi l'affidatario/concessionario e il gestore di interferenza, se presente, per l'adempimento agli ulteriori obblighi indicati nel Protocollo rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente e negli accordi negoziali sottoscritti anteriormente alla sua entrata in vigore.
10. Il soggetto aggiudicatore/concedente verifica che l'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza adempiano, entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione degli atti aggiuntivi al Protocollo, agli obblighi discendenti dall'adesione per accettazione dello stesso accordo per la legalità. Analoga verifica è effettuata dall'affidatario/concessionario e dal




gestore dell'interferenza con riferimento agli operatori economici delle rispettive filiere delle imprese. Il soggetto aggiudicatore/concedente può presentare alla Struttura richiesta motivata di differimento del predetto termine.

11. Il soggetto aggiudicatore/concedente, qualora non si addivenga alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo per fatto imputabile all'affidatario/concessionario, al gestore dell'interferenza o agli operatori economici delle rispettive filiere delle imprese, ne dà immediata comunicazione alla Struttura alla Prefettura-UTG territorialmente competente e, infruttuosamente esperito ogni possibile rimedio preventivamente concordato con la stessa Struttura, valuta, considerate le circostanze del caso concreto e tenuto conto dello stato di esecuzione del contratto, se e quali misure adottare, informandola tempestivamente. La Struttura, ai fini di assicurare in ogni caso la realizzazione delle finalità e degli obiettivi del Protocollo, dispone specifiche attività di monitoraggio e di controllo antimafia da parte del GIA e della DIA nei confronti dell'operatore economico che non proceda alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e delle relative prestazioni contrattuali, informando il CCASIIP.
12. Per le violazioni degli obblighi del Protocollo si applicano le misure specificatamente previste, ferme restando le sanzioni di cui alla normativa vigente e le ulteriori misure eventualmente individuate nell'ambito dell'autonomia negoziale.
13. La Struttura, entro 15 giorni dalla stipula del Protocollo, istituisce una Cabina di regia, presieduta dal Direttore, o da un suo delegato, ai fini di monitorarne lo stato di attuazione ed esaminare le eventuali questioni applicative. Alla Cabina di regia partecipa il Prefetto in premessa indicato, o un suo delegato, e il rappresentante del soggetto aggiudicatore/concedente e possono essere invitati gli altri soggetti interessati dalle questioni poste all'ordine del giorno.
14. La Cabina di regia di cui al comma precedente si riunisce periodicamente per verificare il rispetto di quanto previsto dal Protocollo con riferimento alla sicurezza del lavoro, alla regolarità dell'occupazione e alla tutela dei diritti dei lavoratori, tenuto conto anche degli esiti delle specifiche attività svolte dal Tavolo provinciale di cui all'articolo 16. A tali sessioni dedicate possono essere inviati a partecipare rappresentanti del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, dell'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori edili comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Articolo 4. Impegni del Soggetto aggiudicatore/concedente

1. Il soggetto aggiudicatore/concedente si impegna a definire la documentazione di gara e la disciplina contrattuale nel rispetto dei contenuti, degli obiettivi e delle finalità del Protocollo.
2. Il soggetto aggiudicatore/concedente si impegna a verificare l'adempimento da parte dell'affidatario/concessionario e del gestore dell'interferenza, se presente, degli obblighi posti a loro carico dal Protocollo ed applica nei loro confronti le misure specificatamente previste in caso di violazioni.
3. Il soggetto aggiudicatore/concedente si impegna a promuovere e a vigilare, con la collaborazione dell'affidatario/concessionario e del gestore dell'interferenza, se presente, per quanto di rispettiva competenza, in merito all'attuazione del Protocollo da parte di tutti gli operatori economici coinvolti a qualsiasi titolo nella progettazione/realizzazione dell'opera, segnalando tempestivamente alla Struttura le eventuali difficoltà e criticità applicative, anche ai fini del loro esame in sede di Cabina di regia di cui al comma 13 del precedente articolo.
4. Il soggetto aggiudicatore/concedente, in attuazione di quanto previsto dal precedente comma, verifica il recepimento del presente Protocollo in sede di autorizzazione al sub-appalto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici, e di comunicazione, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, dei sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto.
5. Il soggetto aggiudicatore/concedente si impegna a svolgere i compiti attribuiti dal Protocollo al fine di garantirne la piena attuazione e il raggiungimento delle relative finalità ed obiettivi nonché ad assicurare ogni forma di collaborazione per anticipare al




massimo la soglia di prevenzione amministrativa.


6. Il soggetto aggiudicatore/concedente si impegna a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, da parte di tutti gli operatori economici, compresi l'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, al fine di assicurare il monitoraggio dei movimenti finanziari inerenti la progettazione/realizzazione dell'opera. In particolare, il soggetto aggiudicatore/concedente, in attuazione di quanto previsto dalla suddetta legge, verifica che negli accordi negoziali sottoscritti dagli operatori economici della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo coinvolti in lavori, servizi e forniture, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità e che i soggetti danti causa, che abbiano notizia dell'inadempimento dei rispettivi aventi causa, ne diano immediata comunicazione alla Prefettura-UTG per l'applicazione delle relative sanzioni. Il soggetto aggiudicatore/concedente verifica altresì che tutti gli operatori economici, compresi gli affidatari/concessionari e i gestori di interferenze, se presenti, indichino nelle causali per i movimenti finanziari di cui al primo periodo il seguente codice: **xxxxxx**.
7. Il soggetto aggiudicatore/concedente trasmette alla Struttura una relazione annuale in merito all'attività svolta per l'attuazione del Protocollo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Nella predetta relazione riferisce sul funzionamento della Banca-dati di cui all'articolo 8 del Protocollo. La Struttura provvede ad inviare la predetta relazione al CCASIIP.

Articolo 5. Obbligo di iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori e cancellazione

1. Gli operatori economici che svolgano prestazioni relative o comunque connesse alla progettazione/realizzazione dell'opera, incluse quelle concernenti la fornitura di acqua (escluse le aziende municipalizzate), la sistemazione alloggiativa del personale e la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita, i servizi di guardiana, mensa, pulizia e trasporto della manodopera, devono essere iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori indipendentemente dall'oggetto, dalla durata e dall'importo degli accordi negoziali di cui sono parte e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione delle relative prestazioni. Tale iscrizione equivale, ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 2, del Codice delle leggi antimafia, al rilascio dell'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del predetto Codice. Sono esentati dal predetto obbligo gli operatori economici per le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di euro 9.000 (novemila/OD), IVA inclusa, complessivi a trimestre per ciascuno di essi, fatta salva eventuale successiva determinazione da parte del CCASIIP.
2. L'iscrizione in corso di validità nell'Anagrafe antimafia degli esecutori costituisce requisito per la partecipazione alla procedura di selezione. E' comunque ammessa la partecipazione dell'operatore economico che attesti la presentazione della richiesta di iscrizione. In quest'ultima ipotesi, il soggetto aggiudicatore/concedente, qualora al momento dell'aggiudicazione l'operatore economico interessato non risulti ancora iscritto, ne dà comunicazione alla Struttura per l'attivazione in via prioritaria dei prescritti accertamenti antimafia, secondo le modalità stabilite dalle Linee guida. Il soggetto aggiudicatore/concedente non può in ogni caso procedere alla stipula dell'accordo negoziale sino a che non venga disposta l'iscrizione dell'operatore economico interessato.
3. L'affidatario/concessionario è tenuto ad accertare, prima della sottoscrizione di un accordo negoziale, l'iscrizione in Anagrafe in corso di validità dell'avente causa e a verificare che analogamente procedano i soggetti danti causa della filiera delle imprese da questi originata, qualunque sia la posizione occupata.
4. Il soggetto sottoscrittore accerta, prima della stipula della convenzione con il gestore dell'interferenza, l'iscrizione di quest'ultimo in Anagrafe. Il gestore dell'interferenza, nel caso in cui proceda alla risoluzione mediante affidamento a terzi, è tenuto, analogamente all'affidatario/concessionario, ad effettuare le verifiche di cui al precedente comma.
5. La documentazione presentata in sede di autorizzazione al sub-appalto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici, e di comunicazione, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, dei sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto deve comprovare l'iscrizione in Anagrafe in corso di validità degli operatori economici interessati.
6. Resta fermo che, qualora le prestazioni in esecuzione degli accordi negoziali di cui alle lettere



- h), k) e i) dell'articolo 1, consistano, anche solo parzialmente, in attività rientranti tra quelle indicate dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici interessati devono essere iscritti anche negli specifici elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti ai tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti presso le Prefetture-UTG ai sensi del comma 52 del predetto articolo.
7. L'affidatario/concessionario, il gestore dell'interferenza, se presente, e gli operatori economici delle rispettive filiere delle imprese devono permanere iscritti in Anagrafe senza soluzione di continuità per tutta la durata dell'esecuzione del relativo accordo negoziale. Spetta ai soggetti danti causa richiamare il rispetto della predetta condizione nella documentazione contrattuale ed effettuare le verifiche per i rispettivi aventi causa.
8. L'obbligo di iscrizione si applica anche agli operatori economici, compresi l'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, se presente, che sono parti di accordi negoziali di cui al comma 1 del presente articolo sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del Protocollo. In questa ipotesi, i predetti soggetti devono presentare la richiesta di iscrizione in Anagrafe entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Protocollo e la Struttura procede ai prescritti accertamenti antimafia in via prioritaria, secondo le modalità stabilite dalle Linee guida. Il soggetto aggiudicatore/concedente, con la collaborazione dell'affidatario/concessionario e del gestore dell'interferenza, se presente, promuove e verifica tale adempimento, informando la Struttura delle eventuali criticità riscontrate anche ai fini dell'assunzione delle iniziative per il loro superamento. Il soggetto aggiudicatore/concedente può presentare alla Struttura motivata istanza di differimento del predetto termine.
9. Il soggetto aggiudicatore/concedente, nonché l'affidatario/concessionario, il gestore dell'interferenza, se presente, e i soggetti danti causa delle rispettive filiere di imprese da questi originata recedono, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice delle leggi antimafia, dagli accordi negoziali di cui al comma 1 del presente articolo, compresi quelli sottoscritti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, qualora siano accertati, anche soltanto per effetto di verifiche disposte a seguito della comunicazione di variazioni degli assetti societari o gestionali, la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del Codice delle leggi antimafia o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, del predetto Codice. I predetti soggetti procedono analogamente nel caso di diniego della richiesta di iscrizione presentata ai sensi del precedente comma 8 a seguito dell'esito interdittivo dei prescritti accertamenti. E' fatto salvo, ai sensi del predetto comma 2 dell'articolo 94, il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 94, comma 3, del Codice delle leggi antimafia e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
10. Nei confronti dell'operatore economico estromesso si applica una penale nella misura del 10% dell'importo dell'accordo negoziale risolto, fatto salvo il maggior danno. Tale penale si applica anche nel caso in cui il soggetto dante causa non receda nei casi espressamente previsti dal comma 3 dell'articolo 94 del Codice delle leggi antimafia. La decisione del dante causa è comunicata al soggetto aggiudicatore/concedente nel termine massimo di 5 giorni dal verificarsi della causa di recesso, che provvede ad informare la Prefettura-UTG.
11. Il soggetto aggiudicatore/concedente verifica che l'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, se presente, provvedano secondo quanto previsto dal precedente comma. Analoga verifica è effettuata dall'affidatario/concessionario e dal gestore dell'interferenza nei confronti dei danti causa delle rispettive filiere delle imprese. L'inadempimento comporta la risoluzione dell'accordo negoziale con il soggetto responsabile e la contestuale revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
12. I soggetti danti causa, fermi restando gli obblighi di alimentazione della Banca-dati di cui all'articolo 8 del presente Protocollo e le sanzioni ivi previste per le eventuali violazioni, informano il soggetto aggiudicatore/concedente dell'estromissione dell'operatore economico, entro il termine massimo di 5 giorni dalla risoluzione dell'accordo negoziale, che provvede a darne immediata comunicazione alla Prefettura-UTG. Nei confronti del soggetto che non proceda nei sensi predetti si applica una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo dell'accordo negoziale risolto.
13. Quanto previsto dai commi 10, 11 e 12 del presente articolo non si applica qualora siano state disposte le misure di cui agli articoli 34, 34-bis e 94-bis del Codice delle leggi antimafia e all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.




14. Il soggetto aggiudicatore/concedente, l'affidatario/concessionario, il gestore dell'interferenza e i danti causa delle rispettive filiere delle imprese, qualunque sia la posizione occupata, non possono procedere alla sottoscrizione di accordi negoziali con l'operatore economico interdetto, salvo che siano applicate le misure richiamate al comma precedente, e per il quale sia stata negata la richiesta di iscrizione presentata ai sensi del comma 8 del presente articolo. L'inosservanza di tale divieto comporta la risoluzione dell'accordo negoziale ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con il soggetto dante causa responsabile e la contestuale revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

Articolo 6. Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo

1. La documentazione di gara e il contratto di affidamento/concessione devono prevedere le seguenti clausole:
 - a) Clausola n. 1. *«Il soggetto aggiudicatore/concedente, l'affidatario/concessionario, il gestore dell'interferenza, se presente, e gli operatori economici delle rispettive filiere di impresa da questi originata si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Struttura, alla Prefettura-UTG territorialmente competente e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, c.p.»;*
 - b) Clausola n. 2. *«Il soggetto aggiudicatore/concedente, l'affidatario/concessionario, il gestore dell'interferenza, se presente, e gli operatori economici delle rispettive filiere di impresa da questi originata si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.».*
2. Le clausole di cui al comma 1 sono inserite nella convenzione sottoscritta con il gestore dell'interferenza.
3. Il soggetto aggiudicatore/concedente prevede a carico dell'affidatario/concessionario e del gestore dell'interferenza, se presente, l'obbligo di inserire le clausole di cui al comma 1 in ogni atto negoziale con gli aventi causa e di verificare che analogamente provvedano i soggetti danti causa delle rispettive filiere delle imprese, qualunque sia la posizione occupata.
4. Il mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1 comporta la risoluzione dell'atto negoziale che non li contiene ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa responsabile, dell'autorizzazione al sub-contratto.
5. L'esercizio della potestà risolutiva prevista dalle clausole di cui al comma 1 del presente articolo è subordinato alla previa intesa con ANAC. Il soggetto aggiudicatore/concedente, ovvero altro dante causa, prima di avvalersi della clausola risolutiva espressa, informa la Struttura che ne dà immediata notizia all'ANAC per una valutazione in merito alla sussistenza, in alternativa all'ipotesi risolutiva, dei presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.


Articolo 7. Prevenzione delle ingerenze e condizionamenti di natura mafiosa

1. La documentazione di gara e il contratto di affidamento/concessione devono prevedere le seguenti clausole:
 - a) Clausola n. 1. *«Il soggetto aggiudicatore/concedente, l'affidatario/concessionario, il*



gestore dell'interferenza, se presente, e gli operatori economici delle rispettive filiere di impresa da questi originata si impegnano a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi, offerta di protezione), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. De/fa denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore...;

- b) Clausola n. 2: «Il soggetto aggiudicatore/concedente, l'affidatario/concessionario, il gestore dell'interferenza, se presente, e gli operatori economici delle rispettive filiere di impresa da questi originata si impegnano ad adempiere a quanto previsto dal Protocollo e accetta l'applicazione delle misure ivi contenute in caso di violazioni».
2. Le clausole di cui al comma precedente sono inserite nella convenzione sottoscritta con il gestore dell'interferenza.
3. Il soggetto aggiudicatore/concedente prevede gli obblighi a carico dell'affidatario/concessionario e del gestore dell'interferenza, se presente, di inserire le clausole di cui al comma 1 in ogni atto negoziale con gli aventi causa e di verificare che analogamente provvedano i soggetti danti causa delle rispettive filiere delle imprese, qualunque sia la posizione occupata.
4. Il mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1 del presente articolo comporta la risoluzione dell'accordo negoziale ai sensi dell'articolo 1456 e.e. che non Je contenga e la contestuale sospensione dell'autorizzazione al subcontratto.
5. La violazione dell'obbligo di denuncia di cui alla clausola a) del comma 1 del presente articolo comporta la risoluzione dell'accordo negoziale ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e la contestuale revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
6. Il soggetto aggiudicatore/concedente, al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, inserisce nel contratto di affidamento/concessione i seguenti obblighi a carico dell'affidatario/concessionario:
- a) adottare ogni iniziativa utile per l'attuazione del presente Protocollo e verificare il rispetto degli adempimenti ivi previsti da parte degli operatori economici della filiera delle imprese;
- b) inserire negli accordi negoziali con gli aventi causa una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione da parte del soggetto aggiudicatore della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice delle leggi antimafia relativa al cessionario;
- e) procedere, qualora si intenda ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15 maggio 2014 -, solo previa autorizzazione del soggetto aggiudicatore/concedente all'ingresso in cantiere dei relativi lavoratori. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte dello stesso soggetto aggiudicatore/concedente, della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice delle leggi antimafia sull'impresa distaccante.
7. Gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente devono essere previsti nella convenzione sottoscritta con il gestore dell'interferenza.
8. Il soggetto aggiudicatore/concedente prevede tra gli obblighi a carico dell'affidatario e del gestore dell'interferenza, se presente, quello di inserire gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 negli accordi negoziali con gli aventi causa e di verificare che analogamente provvedano i soggetti danti causa delle rispettive filiere delle imprese, qualunque sia la posizione occupata.




9. Il mancato inserimento degli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 6 del presente articolo comporta la risoluzione dell'atto negoziale che non li contiene ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e la contestuale sospensione dell'autorizzazione al subcontratto.
10. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 6 del presente articolo da parte dell'affidatario/concessionario, del gestore dell'interferenza, se presente, e degli aventi causa delle rispettive filiere di imprese comporta la risoluzione dell'accordo negoziale ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con il soggetto responsabile e la contestuale revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
11. Il soggetto aggiudicatore/concedente, nonché l'affidatario/concessionario, il gestore dell'interferenza e gli operatori economici delle rispettive filiere assumono ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
12. Il soggetto aggiudicatore/concedente vigila sull'adozione delle misure previste al comma precedente da parte dell'affidatario/concessionario e del gestore dell'interferenza. Analoga attività è svolta dall'affidatario/concessionario e dal gestore dell'interferenza nei confronti degli operatori economici delle rispettive filiere delle imprese. Nei confronti del soggetto inadempiente è applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari al 2% dell'importo dell'accordo negoziale di cui è parte e, in caso di successivo ulteriore accertamento, la risoluzione dell'accordo negoziale ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
13. Restano ferme le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici.
14. L'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, se presente, comunicano preventivamente al soggetto aggiudicatore/concedente, per le medesime finalità di cui al comma 6 del presente articolo, i siti e gli stabilimenti di provenienza delle forniture di terra e di materiali inerti, di calcestruzzo, di bitume e di ferro lavorato, nonché i siti autorizzati di destinazione, anche con il ricorso al trasporto da parte di terzi, dei materiali di risulta derivanti da scavo e demolizione e dei rifiuti di qualsiasi natura prodotti in cantiere. Le predette informazioni sono inserite nella sezione "Monitoraggio delle attività di cantiere" di cui al comma 5, lett. b), dell'articolo 8 del presente Protocollo. Nei casi di violazioni alle predette prescrizioni, si applica, in caso di primo accertamento, una penale pari al 2% dell'importo del contratto di affidamento/concessione o della convenzione di cui è parte il soggetto responsabile e, in caso di successivo ulteriore accertamento, la risoluzione dello stesso accordo negoziale ai sensi dell'articolo 1456 c.c..

Articolo 8. Istituzione e gestione della Banca-dati

1. Il soggetto aggiudicatore/concedente, in qualità di responsabile per la prevenzione e il contrasto dei tentativi infiltrazione mafiosa nelle attività affidate, provvede, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, all'istituzione di una Banca-dati al fine di rendere immediatamente disponibili i dati e le informazioni rilevanti per lo svolgimento delle azioni di monitoraggio e di vigilanza nella fase di realizzazione dell'opera.
2. Il soggetto aggiudicatore/concedente è responsabile della gestione della piattaforma informatica di cui al comma 1 nel rispetto della normativa vigente e garantisce, con la collaborazione dell'affidatario/concessionario e del gestore dell'interferenza, se presente, la correttezza, la tempestività, la continuità e la coerenza del flusso dei dati e delle informazioni di cui al presente articolo, resi disponibili per le finalità di cui al successivo comma 4. Il soggetto aggiudicatore/concedente assicura il corretto funzionamento della Banca-dati e provvede a risolvere tempestivamente i disservizi, anche a seguito delle segnalazioni da parte dei soggetti autorizzati all'accesso, informando la Struttura e la Prefettura-UTG.
3. Il soggetto aggiudicatore/concedente assicura l'accesso alla piattaforma informatica di cui al comma 1 alla Struttura, al GIA, al DIPE, alla DIA, al GIC, all'ANAC e al SASGO. Le credenziali per l'accesso sono rilasciate entro 5 giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale autorizzato. L'accesso alla Banca-dati di cui al comma 1 può essere esteso, per quanto di specifico interesse, ai soggetti deputati ai controlli in materia di sicurezza e di salute del lavoro e di tutela dei diritti dei lavoratori a seguito di specifiche intese sottoscritte con la Struttura, sentito il CCASIIP.
4. La Banca-dati è finalizzata a consentire:



- a. il monitoraggio degli operatori economici coinvolti nella realizzazione dell'opera, compresi i titolari delle "Partite IVA" senza dipendenti, e degli aspetti procedurali e gestionali concernenti gli accordi negoziali di cui alle lettere h), k) e l) dell'articolo 1 del presente protocollo;
 - b. il monitoraggio dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss. mm. e ii;
 - c. il monitoraggio della forza lavoro presente in cantiere e la verifica delle modalità di assunzione ed impiego dei lavoratori subordinati e para-subordinati, compresi quelli in distacco ed in somministrazione, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita;
 - d. la verifica delle condizioni di sicurezza e il rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;
 - e. la vigilanza sugli accessi e sulle presenze del personale e dei mezzi nelle aree di lavoro ed a queste funzionali.
5. La Banca-dati, per le finalità di cui al comma precedente, è articolata in due sezioni:
 - a. "Monitoraggio antimafia degli esecutori e delle attività affidate";
 - b. "Monitoraggio antimafia delle attività di cantiere".
6. La sezione di cui al punto a) del comma precedente contiene:
 - a. le informazioni relative al titolare, all'oggetto, all'importo e alla data iniziale e finale degli accordi negoziali di cui alle lettere h), k) e l) dell'articolo 1 del presente protocollo, con l'indicazione, nel caso in cui si tratti di sub-appalti, delle relative autorizzazioni;
 - b. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all'opera, individuata tramite indicazione del relativo Codice unico del progetto (CUP), le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, il Codice identificativo di gara (CIG) ed eventuali successive modifiche;
 - c. le annotazioni in merito alle sanzioni applicate per violazioni degli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - d. le annotazioni relative a risoluzioni dei contratti, delle convenzioni e dei sub-contratti di cui alle lettere f), i) e j) e all'applicazione delle relative penali;
 - e. le annotazioni relative alle penali applicate per violazioni a prescrizioni contenute nel presente Protocollo, nonché per violazioni delle norme di capitolato;
 - f. le annotazioni relative al cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale degli operatori economici delle filiere delle imprese, qualunque sia la posizione occupata al loro interno;
 - g. le annotazioni relative a variazioni degli assetti societari e gestionali, nonché relative al direttore tecnico degli operatori economici delle filiere delle imprese, qualunque sia la posizione occupata al loro interno.
7. La sezione di cui al punto b) del comma 5 contiene:
 - a. il Registro degli accessi e il Settimanale di cantiere;
 - b. le informazioni relative ai siti e agli stabilimenti di provenienza delle forniture di terra e materiali inerti, di calcestruzzo, di bitume e di ferro lavorato, nonché ai siti autorizzati di destinazione, anche con il ricorso al trasporto da parte di terzi, dei materiali di risulta derivanti da scavo e demolizione e dei rifiuti di qualsiasi natura prodotti in cantiere, preventivamente comunicate al soggetto aggiudicatore/concedente ai sensi del comma 14 dell'articolo 7 del Protocollo.
8. Il soggetto aggiudicatore/concedente provvede all'acquisizione e all'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al comma 6 nella piattaforma informatica di cui al comma 1, con la collaborazione dell'affidatario/concessionario e del gestore dell'interferenza, se presente. Il soggetto aggiudicatore/concedente può delegare lo svolgimento delle predette attività all'affidatario e al gestore dell'interferenza, per quanto di rispettiva competenza, che vi provvedono per tutto il periodo di durata dei relativi accordi negoziali con la copertura dei




relativi costi a carico del soggetto delegante. La delega è comunicata alla Struttura e alle Prefetture-UTG indicate in premessa. Spetta al soggetto aggiudicatore/concedente verificare il corretto svolgimento delle attività delegate ed esercitare, in qualità di responsabile per la prevenzione e il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività affidate, gli specifici compiti attribuiti dal comma 2 del presente articolo.

9. Per l'acquisizione e il caricamento dei dati e delle informazioni di cui al comma 6, il soggetto aggiudicatore/concedente o l'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, se delegati, nominano uno o più Responsabili, i cui nominativi sono inseriti in Banca-dati nella sezione di cui al punto a) del comma 5 del presente articolo.
10. L'obbligo di comunicare al soggetto aggiudicatore/concedente i dati e le informazioni di cui al comma 6 è posto a carico del soggetto dante causa, ivi compresi l'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, se presente, con l'eccezione di quelli di cui alle lettere b), f) e g). Il soggetto dante causa deve provvedervi, per quanto previsto al punto a), prima della conclusione dell'accordo negoziale e, per quanto concerne le annotazioni di cui ai punti c), d) ed e), entro il termine massimo di 5 giorni dal verificarsi dei relativi eventi. L'obbligo di comunicazione delle informazioni di cui ai punti f) e g) è a carico di ciascun operatore economico della filiera delle imprese, ivi inclusi l'affidatario/concessionario e il gestore delle interferenze, se presente, che devono provvedervi entro il termine massimo di 5 giorni dal verificarsi dei relativi eventi. Per quanto concerne il punto b), l'operatore economico provvede a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le altre informazioni ivi previste entro sette giorni dalla accensione dei predetti conti e, nel caso in cui siano già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla realizzazione dell'opera di cui trattasi. Gli stessi soggetti obbligati provvedono a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Le predette comunicazioni possono avvenire tramite l'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, se presente, fermo restando il rispetto dei termini precedentemente indicati. Il soggetto aggiudicatore/concedente assicura la disponibilità in banca-dati delle informazioni di cui al comma 6 riferite al periodo precedente alla sua attivazione.
11. Restano fermi gli obblighi di comunicazione prescritti dalla normativa vigente, nel rispetto dei termini ivi indicati, e le relative sanzioni.
12. L'omessa o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni di cui al comma 6 e la violazione dei termini previsti al comma 10 comporta l'applicazione nei riguardi del soggetto responsabile dell'inadempimento delle seguenti misure, con le modalità stabilite dall'articolo 13 del presente Protocollo:
 - a. in sede di primo accertamento, una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo aggiudicato del contratto di cui non sono state fornite le prescritte comunicazioni o vi si è provveduto in violazione dei termini previsti;
 - b. in sede di secondo accertamento, una penale pari al 2% (due per cento) dell'importo aggiudicato del contratto di cui non sono state fornite le prescritte comunicazioni o vi si è provveduto in violazione dei termini previsti, con la formale diffida ad adempiere;
 - c. in sede di ulteriore accertamento, una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo aggiudicato del contratto di cui non sono state fornite le prescritte comunicazioni o vi si è provveduto in violazione dei termini previsti e la risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. dell'accordo negoziale di cui è parte il soggetto responsabile. Restano a carico del soggetto responsabile eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese della filiera aventi causa, in linea diretta ed indiretta.
13. Nell'ipotesi di una pluralità di violazioni di cui al precedente comma 12 riscontrate nel corso della stessa sessione di controllo, si applica un'unica misura individuata secondo quanto stabilito dal predetto comma.
14. Per le violazioni di cui al comma 12, resta ferma l'applicazione delle eventuali ulteriori misure stabilite nell'ambito dell'autonomia negoziale.
15. Il soggetto aggiudicatore/concedente comunica alla Struttura e alle Prefetture-UTG interessate l'attivazione della Banca-dati entro il termine stabilito al comma 1 e riferisce sul suo funzionamento secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 4 del Protocollo.




Articolo 9. Vigilanza antimafia sulle attività in cantiere

1. Il soggetto aggiudicatore/concedente è tenuto ad adottare il Piano di controllo coordinato del cantiere in cui sono definite, ai fini della prevenzione e del contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, le misure organizzative ed operative per le verifiche degli accessi e delle presenze a qualsiasi titolo di personale e di mezzi nelle aree di lavoro e in quelle destinate a campi base e logistici, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente protocollo. Nella predisposizione del predetto documento, il soggetto aggiudicatore/concedente tiene conto delle misure individuate nell'ambito delle pianificazioni di cantiere prescritte per altre finalità e ne assicura il relativo coordinamento.
2. Nell'elaborazione del Piano, il soggetto aggiudicatore/concedente, ai fini di ridurre e prevenire i rischi di infiltrazione mafiosa, tiene conto della dislocazione delle aree di cui al precedente comma, dell'organizzazione e della specificità delle lavorazioni, della forza lavoro e dei mezzi stabilmente impiegati, del numero e delle caratteristiche dei varchi di accesso, della viabilità interna e delle zone riservate allo stoccaggio dei materiali e dell'afflusso dei mezzi per servizi e forniture. Il Piano, al fine di rafforzare l'azione di vigilanza, può prevedere specifiche modalità di accesso del personale e dei mezzi impiegati per lo svolgimento delle attività esposte a particolari rischi di infiltrazione.
3. Il Piano definisce le misure per garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in merito all'identificazione dei lavoratori in cantiere, compresi quelli autonomi, e delle specifiche prescrizioni per il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii. Il Piano deve prevedere l'esposizione, in tutti i mezzi presenti in cantiere a qualsiasi titolo, di un documento riportante la targa o il numero di telaio e l'impresa proprietaria e anche quella utilizzatrice, se non coincidenti, specificando, in caso di noleggio, se trattasi di nolo a caldo o nolo a freddo.
4. Nel Piano sono altresì individuate le misure organizzative in attuazione di quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 7 del presente protocollo.
5. Il soggetto aggiudicatore/concedente provvede all'aggiornamento e all'integrazione del Piano a seguito di eventuali criticità e carenze emerse durante la sua attuazione, per esigenze sopravvenute e in ogni caso per aderire alle indicazioni e alle prescrizioni impartite dal GIA operante presso la Prefettura-UTG territorialmente competente, sulla base dell'analisi e della valutazione degli specifici profili di esposizione del cantiere ad ingerenze mafiose ed in esito all'esercizio dei poteri di accesso ed accertamento di cui all'articolo 93 del Codice delle leggi antimafia.
6. L'affidatario/concessionario è responsabile dell'attuazione del Piano di controllo coordinato sotto la vigilanza del soggetto aggiudicatore/concedente e con la collaborazione del gestore dell'interferenza per quanto concerne le attività legate alla sua risoluzione, anche se svolte in house, e fino al loro termine. L'affidatario/concessionario invia al soggetto aggiudicatore/concedente una relazione annuale sull'attività svolta in attuazione del Piano entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Il soggetto aggiudicatore/concedente, nel caso in cui siano riscontrate violazioni al Piano, diffida tempestivamente l'affidatario/concessionario ad adempiere a quanto ivi previsto, informandone il GIA. Analogamente provvede nei riguardi del gestore dell'interferenza che non cooperi all'attuazione del Piano.
7. L'affidatario/concessionario, per l'attuazione del Piano, nomina un Referente di cantiere che deve provvedervi coordinandosi con le altre figure di cantiere. Il nominativo è inserito nella sezione "Monitoraggio delle attività di cantiere" di cui al comma 5, lett. b), dell'articolo 8. Analogamente deve procedersi per le nuove designazioni. L'affidatario/concessionario vigila sull'attività svolta dal Referente e ne dispone la tempestiva sostituzione in caso di grave inadempimento dei compiti assegnati, informando il GIA della Prefettura territorialmente competente. Il gestore dell'interferenza provvede alla nomina di un proprio responsabile per assicurare la collaborazione nell'attuazione del Piano per quanto di propria competenza e sino alla risoluzione dell'interferenza.
8. Il Referente provvede all'organizzazione e alla direzione dei servizi per il controllo degli accessi e delle presenze nelle aree di cui al comma 1 ed al loro affidamento a personale selezionato nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. Il predetto personale deve provvedere all'immediato allontanamento dalle aree di cui al comma 1 dei soggetti e dei mezzi non autorizzati e comunque non risultanti nel Registro degli accessi e/o nel Settimanale di cantiere e alla loro segnalazione senza ritardo alle Forze di polizia e allo stesso



Referente.

9. L'affidatario/concessionario provvede, sotto la vigilanza del soggetto aggiudicatore/concedente e con la collaborazione del gestore dell'interferenza, per quanto di competenza, alla tenuta del Registro degli accessi e alla predisposizione del Settimanale di cantiere di cui ai successivi commi 10 e 11 del presente articolo, che sono resi disponibili nella sezione "Monitoraggio delle attività di cantiere" di cui al comma 5, lett. b), dell'articolo 8, quali strumenti operativi per l'attuazione delle verifiche di cui al comma 1 del presente articolo.
10. Nel Registro degli accessi di cui al precedente comma sono annotati le generalità e il codice fiscale dei lavoratori che facciano ingresso in cantiere, autonomi, subordinati e parasubordinati, anche in distacco e in somministrazione ed indipendentemente dal CCNL applicato, l'impresa per cui svolgono l'attività, con l'indicazione del committente e, in caso di subappalto, anche della relativa autorizzazione, la tipologia e la durata del rapporto di lavoro, la qualifica professionale e le prestazioni svolte. Nel predetto registro sono annotati anche i nominativi dei soggetti che facciano accesso in cantiere per esigenze diverse da quelle di lavoro, con la relativa motivazione, ad esclusione di quelli che vi facciano ingresso per funzioni di controllo e vigilanza. Il registro degli accessi contiene altresì gli estremi identificativi dei mezzi e le informazioni relative a quale titolo e per quali attività facciano ingresso in cantiere, l'indicazione dei proprietari ed anche di chi li utilizza, se non coincidenti. Il personale a bordo dei mezzi è sottoposto alle medesime modalità di controllo previste per l'accesso dei lavoratori.
11. Il Settimanale di cantiere di cui al comma 9 del presente articolo contiene le informazioni concernenti gli operatori economici, compresi i titolari delle Partite IVA senza dipendenti, il personale e i mezzi che a qualsiasi titolo opereranno all'interno del cantiere nel periodo di riferimento e le relative prestazioni.
12. Il Settimanale di cantiere di cui al comma 9 è reso disponibile nella sezione "Monitoraggio delle attività di cantiere" della Banca-dati di cui al comma 5, lett. b), dell'articolo 8 del presente Protocollo, entro le ore 18:00 del venerdì precedente al periodo di riferimento. Il Referente di cui al comma 7 del presente articolo provvede al tempestivo aggiornamento dei dati contenuti nel Settimanale nel caso di successive variazioni, nonché ad inviare settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio dello stesso documento che contenga l'indicazione delle imprese, comprese le "Partite IVA" senza dipendenti, e i nominativi dei lavoratori impegnati nella settimana di riferimento, subordinati e parasubordinati, con le relative qualifiche professionali.
13. Gli operatori economici coinvolti a qualunque titolo nelle attività di realizzazione dell'opera, compresi il gestore dell'interferenza, se presente, e i soggetti della filiera delle imprese da questi originata, nell'ipotesi in cui il predetto proceda alla risoluzione con il ricorso ad affidamenti a terzi, provvedono a comunicare al Referente di cantiere le informazioni di cui ai commi 10 e 11, con le modalità e nei tempi stabiliti nei relativi accordi negoziali. I predetti soggetti sono responsabili della correttezza, della completezza e della attualità di quanto comunicato e sono tenuti a trasmettere senza alcun ritardo eventuali modifiche ed aggiornamenti.
14. Gli operatori economici di cui al comma precedente sono tenuti a comunicare al Referente di cui al comma 7:
 - i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, compresi i lavoratori parasubordinati, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
 - i dati relativi al periodo complessivo di occupazione o in caso di nuove assunzioni le modalità di reclutamento della manodopera e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
 - le informazioni relative al percorso formativo seguito dai lavoratori ed alla relativa sorveglianza sanitaria. Dette informazioni possono essere fornite dall'operatore economico anche tramite presentazione di autocertificazione da parte del lavoratore in conformità all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
15. L'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, se presente, sono tenuti a garantire, per quanto di rispettiva competenza, che le lavorazioni e le forniture dei beni e dei servizi avvengano esclusivamente con il personale e i mezzi preventivamente autorizzati all'ingresso ed indicati nel Settimanale di cantiere di cui al comma 11. Il Referente di cantiere può in ogni caso autorizzare l'ingresso di personale e di mezzi non indicati nel predetto Settimanale



anche immediatamente prima dell'accesso, per situazioni contingenti, assicurando la corretta e tempestiva registrazione delle prescritte informazioni di cui al comma 10 del presente articolo.

16. Nei casi di omessa o parziale comunicazione delle informazioni di cui ai commi 10 e 11 e di violazioni delle modalità e dei termini previsti ai sensi del comma 13 del presente articolo, si applicano nei confronti dell'operatore economico responsabile dell'inadempimento le seguenti misure, con le modalità stabilite all'articolo 13:

in sede di primo accertamento, una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo aggiudicato del contratto di cui è parte;

in sede di secondo accertamento, una penale pari al 2% (due per cento) dell'importo aggiudicato del contratto di cui è parte, con la formale diffida ad adempiere;

in sede di ulteriore accertamento, una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo aggiudicato del contratto di cui è parte e la risoluzione dello stesso accordo negoziale ai sensi dell'articolo 1456 c.c.. Restano a carico del soggetto responsabile eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese della filiera aventi causa, in linea diretta ed indiretta.

17. Nel caso di accertamento di presenze nelle aree di cui al comma 1 del presente articolo di personale e di mezzi non risultanti nel Registro degli accessi e/o nel Settimanale di cantiere, fermo restando che il lavoratore e il mezzo debbono essere immediatamente allontanati dal cantiere, nei confronti dell'operatore economico responsabile si applicano le seguenti misure, con le modalità stabilite all'articolo 13:

- in sede di primo accertamento, una penale pari al 2% (due per cento) dell'importo aggiudicato del contratto di cui è parte;

- in sede di secondo accertamento, una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo aggiudicato del contratto di cui è parte, con la formale diffida ad adempiere;

- in sede di ulteriore accertamento, una penale pari al 5% (cinque per cento) dell'importo aggiudicato del contratto di cui è parte e la risoluzione dello stesso accordo negoziale ai sensi dell'articolo 1456 c.c. Restano a carico del soggetto responsabile eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese della filiera aventi causa, in linea diretta ed indiretta.

18. Nell'ipotesi di una pluralità di violazioni riferite a ciascuno dei commi 16 e 17 riscontrate nel corso della stessa sessione di controllo si applica un'unica misura individuata secondo quanto stabilito nei predetti commi.

19. Per le violazioni di cui ai commi 16 e 17, resta ferma l'applicazione delle specifiche misure eventualmente previste dalla legislazione vigente e stabilite nell'ambito dell'autonomia negoziale.


20. Il Referente di cantiere comunica al GIA territorialmente competente le violazioni di cui al comma 17 e le misure conseguentemente applicate, indicando le iniziative assunte per prevenire ulteriori violazioni.

21. I costi per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, inclusi quelli relativi alla tenuta del Registro degli accessi e del Settimanale di cantiere di cui al comma 2, sono ricompresi tra quelli di cui al comma 4 dell'articolo 3 del presente Protocollo.

Articolo 10. Attività di monitoraggio e verifica da parte del GIA

1. Il GIA può convocare il Referente di cantiere di cui al comma 7 del precedente articolo per assumere informazioni in merito all'attuazione del Piano di cui al comma 1 del predetto articolo e ad eventuali criticità applicative o carenze, anche ai fini di prescrivere specifiche misure di rafforzamento del monitoraggio e di controllo antimafia in cantiere.

2. Il GIA può assumere, per quanto di specifico interesse, informazioni sull'organizzazione delle attività di cantiere, sulla relativa logistica e sull'avanzamento dei lavori, nonché ogni altro elemento conoscitivo utile per lo svolgimento delle attività di competenza. Il GIA può altresì acquisire informazioni sulla forza lavoro presente in cantiere, comprese le modalità di assunzione, costituzione ed esecuzione dei rapporti di lavoro, sulla sistemazione alloggiativa della manodopera, anche diffusa sul territorio, e sulle soluzioni adottate per il trasporto del personale in cantiere, acquisendo, ove previsto, il piano di trasferimento predisposto dall'affidatario.



3. Il GIA, al fine di prevenire e contrastare più efficacemente i tentativi di infiltrazione mafiosa nello svolgimento delle attività in cantiere ed in maniera particolare nell'approvvigionamento di beni e servizi che incidono sulla sicurezza e sulla qualità dell'opera, può richiedere al direttore dei lavori informazioni in merito a:

- i rifiuti di provviste ed anomalie dei costi concernenti le forniture di beni e servizi in cantiere, con particolare riguardo a quelle maggiormente esposte ai rischi di infiltrazione ed indicate nell'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
- gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, obbligatori o previsti dal capitolato, di cui all'articolo 116, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, effettuati per accertare le caratteristiche dei materiali per le varie categorie di lavoro e fornitura;
- le eventuali sospensioni e riprese dei lavori in cantiere.

4. Il GIA può altresì richiedere informazioni alla direzione dei lavori o all'organo di collaudo sull'effettuazione degli ulteriori controlli specifici, di cui all'articolo 4, comma 3, dell'allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici, ferme restando le verifiche già previste dalla normativa di settore, sulla qualità materiali e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, i cui oneri finanziari sono sostenuti dall'affidatario, presso laboratori indicati dal soggetto aggiudicatore d'intesa con le Prefetture-UTG competenti, secondo le procedure di accertamento/verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia. I costi relativi all'effettuazione, su richiesta del GIA, di ulteriori controlli di analoga natura rispetto a quelli disposti ai sensi del periodo precedente, sono ricompresi tra quelli di cui al comma 4 dell'articolo 3 del presente Protocollo.

5. Le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo e quelle disponibili nella sezione "Monitoraggio delle attività di cantiere" di cui al comma 5, lett. b), dell'articolo 8 del presente Protocollo sono utilizzate dal GIA per la realizzazione di analisi di contesto ed approfondimenti finalizzati a valutare il livello di esposizione del cantiere ai tentativi di infiltrazione mafiosa e ad intercettare tempestivamente tutte le eventuali situazioni di opacità ed illegalità che possano evidenziare la presenza di condizionamenti ed ingerenze di organizzazioni di stampo mafioso nelle lavorazioni, nelle forniture e nell'assunzione ed impiego della manodopera.

6. Le informazioni di cui al precedente comma sono utilizzate ai fini di attivare specifiche attività di monitoraggio sul territorio con particolare riguardo a quelle attività che, dagli elementi informativi acquisiti, risultino più esposte alle ingerenze illecite, nonché ai fini di indirizzare più efficacemente gli accessi e gli accertamenti di cui all'articolo 93 del Codice delle leggi antimafia e prescrivere specifiche e mirate misure di rafforzamento delle attività di controllo e di vigilanza nelle aree di lavoro ed a queste funzionali.

7. La Prefettura-UTG territorialmente competente riferisce all'Autorità giudiziaria le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo per gli eventuali profili di interesse e l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 11. Attività di vigilanza sul trasporto e smaltimento dei rifiuti di cantiere

1. Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e di contrasto dei tentativi di infiltrazioni mafiose nel ciclo dell'esecuzione dell'opera e garantire la trasparenza e il rispetto della normativa vigente in merito alla gestione dei rifiuti, il soggetto aggiudicatore/concedente si impegna, ferme restando le responsabilità previste dalla legislazione vigente, a vigilare sulla corretta qualificazione, sulla gestione in cantiere e sul trasporto del materiale proveniente da scavo e demolizione e dei rifiuti di qualsiasi natura prodotti in cantiere, sino al luogo di deposito, anche temporaneo, di trattamento e di smaltimento. Il soggetto aggiudicatore/concedente si impegna altresì a vigilare sulla corretta indicazione degli specifici codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) in relazione alle lavorazioni eseguite.
2. L'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, se presente, provvedono, fermo restando gli obblighi di denuncia e di segnalazione agli organismi competenti, a dare tempestiva comunicazione al soggetto aggiudicatore/concedente delle irregolarità e degli illeciti verificatisi durante lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 e sui tentativi di condizionamento e di ingerenza da parte di organizzazioni criminali, anche al fine di informare senza ritardo la Struttura e la Prefettura-UTG territorialmente competente.
3. L'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, se presente, provvedono alla verifica dell'iscrizione degli operatori economici che svolgano attività inerenti la gestione, la movimentazione il trasporto e il conferimento dei rifiuti prodotti in cantiere compresa



l'intermediazione di cui alla Categoria 8 dell'Albo Gestori Ambientali, negli specifici elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché della regolarità degli stessi operatori economici ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152.

4. L'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, nel caso in cui per il trasporto dei materiali di cui al comma 1 si avvalgano di terzi, si impegnano alla risoluzione dell'accordo negoziale ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con l'operatore economico che effettui il conferimento in luogo non autorizzato o comunque diverso da quello preventivamente comunicato al soggetto aggiudicatore/concedente, o adotti comportamenti elusivi dei controlli. L'estromissione dell'operatore economico è comunicata al soggetto aggiudicatore, che provvede ad informarne la Struttura e la Prefettura-UTG territorialmente competente.

Articolo 12. Attività di vigilanza sulla sicurezza e regolarità del lavoro

1. Il soggetto aggiudicatore/concedente si impegna a garantire la stabilità occupazionale, la massima trasparenza delle procedure di reclutamento, il rispetto della legislazione del lavoro, la tutela della sicurezza e della salute dei luoghi lavoro e dei diritti del personale impiegato nella realizzazione dell'opera, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e di quelli integrativi regionali e territoriali sottoscritti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, al fine di contrastare il lavoro irregolare e l'intermediazione illegittima, nonché la somministrazione e il distacco abusivi e i fenomeni di dumping contrattuale.
2. Il soggetto aggiudicatore/concedente si impegna altresì a vigilare sulla regolarità contributiva, sulla prescritta tutela assicurativa ed sul rispetto degli obblighi retributivi a favore del personale impiegato a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, nonché a garantire, in tutti i casi, ai lavoratori in subappalto la parità di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti dell'appaltatore.
3. Il soggetto aggiudicatore/concedente si impegna ad informare tempestivamente la Struttura e la Prefettura-UTG territorialmente competente, anche ai fini dell'interessamento del Tavolo di cui all'articolo 16 del Protocollo, delle violazioni alla normativa vigente in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro e legislazione sociale del lavoro, delle violazioni ai contratti collettivi nazionali e a quelli integrativi regionali e territoriali, nonché in merito all'inottemperanza ai provvedimenti ed alle prescrizioni degli organi ispettivi ed al sequestro di aree di lavoro da parte dell'autorità giudiziaria.
4. Il soggetto aggiudicatore/concedente, nonché l'affidatario/concessionario, il gestore dell'interferenza, se presente, e i soggetti danti causa delle rispettive filiere delle imprese si impegnano a risolvere l'accordo negoziale ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e a revocare l'autorizzazione al subcontratto nei confronti degli operatori economici che non diano seguito ai provvedimenti e alle prescrizioni degli organi ispettivi nei termini e con le modalità da questi indicate. La medesima misura è applicata nei confronti dei soggetti danti causa che non provvedano secondo quanto previsto dal precedente periodo. Le gravi e reiterate violazioni alle disposizioni normative e contrattuali di cui al precedente comma sono valutate ai fini della risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. dell'accordo negoziale con l'operatore economico responsabile.

Articolo 13. Violazioni al Protocollo e applicazione delle penali

1. Il soggetto aggiudicatore/concedente, nonché l'affidatario/concessionario, il gestore dell'interferenza, se presente, e gli altri soggetti danti causa delle rispettive filiere delle imprese devono prevedere, negli atti negoziali stipulati con i relativi aventi causa, una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata ed automatica risoluzione del vincolo negoziale a seguito del verificarsi delle specifiche ipotesi previste dal Protocollo. La predetta clausola si applica altresì agli accordi negoziali con gli operatori economici, compresi l'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, se presente, destinatari della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. L'affidatario/concessionario e il gestore di interferenza, se presente, verificano l'inserimento della clausola di cui al precedente periodo negli atti negoziali stipulati dai soggetti danti



causa delle rispettive filiere delle imprese, qualunque sia la posizione occupata.

3. Il mancato inserimento della clausola di cui al comma precedente comporta la risoluzione dell'accordo negoziale con il soggetto dante causa responsabile dell'inadempimento e la contestuale revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
4. Il soggetto aggiudicatore/concedente, l'affidatario/concessionario, il gestore dell'interferenza e i danti causa delle rispettive filiere di imprese effettuano, ciascuno per quanto di propria competenza, ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola di cui primo comma nei confronti dei rispettivi aventi causa senza ritardo e, comunque, entro il termine inderogabile di 5 giorni dal verificarsi di una delle cause di risoluzione previste dal Protocollo.
5. Il soggetto aggiudicatore/concedente verifica che l'affidatario/concessionario e il gestore dell'interferenza, se presente, procedano secondo quanto previsto dal precedente comma. Analoga verifica è effettuata dall'affidatario/concessionario e dal gestore dell'interferenza nei confronti dei danti causa delle rispettive filiere delle imprese. L'inadempimento comporta la risoluzione dell'accordo negoziale con il soggetto responsabile e la contestuale revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
6. Le penali previste dal Protocollo sono determinate dal soggetto aggiudicatore/concedente ed applicate direttamente nei confronti dell'affidatario/concessionario e del gestore dell'interferenza, se presente, e, per il tramite di questi ultimi e degli altri eventuali danti causa, nei riguardi degli aventi causa delle rispettive filiere di imprese, qualunque sia la posizione occupata.
7. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'operatore economico responsabile, in relazione alla prima erogazione utile e, in ogni caso, nei limiti degli importi contrattualmente dovuti, esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione delle opere.
8. Il soggetto dante causa che applica la penale, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 del presente Protocollo, ne dà comunicazione al soggetto aggiudicatore/concedente. In caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'operatore economico nei cui confronti viene applicata la penale, si procede secondo le disposizioni del codice civile.
9. Nell'ipotesi di Associazioni Temporanee di Impresa (ATI), le penali per la violazione degli obblighi previsti dal presente Protocollo sono definite tenendo conto del valore complessivo del contratto ed applicate in base alla quota di partecipazione della società inadempiente o alla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottoscritti allo stesso contratto. Qualora sia prevista la risoluzione del contratto è fatta salva la valutazione circa l'estromissione dell'impresa che ha commesso la violazione e la sua sostituzione all'interno dell'ATI secondo quanto previsto dall'articolo 97 del Codice dei contratti pubblici.
10. La risoluzione del contratto, della convenzione e dei sub-contratti di cui alle lettere h), k) e l) dell'articolo 1 del Protocollo, nonché la revoca dell'autorizzazione ai sub-contratti in applicazione dello stesso Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del soggetto aggiudicatore/concedente, nonché dell'affidatario/concessionario, del gestore dell'interferenza o dei soggetti danti causa delle rispettive filiere delle imprese per il cui tramite sono disposte, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei riguardi del quale il contratto è risolto, al netto dell'eventuale applicazione di penali.
11. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del soggetto aggiudicatore/concedente e da questi accantonati nel quadro economico dell'intervento. Il soggetto aggiudicatore/concedente può mettere a disposizione le risorse per sostenere i costi che conseguono alle violazioni cui si riferiscono le medesime penali e per sostituire la parte contrattuale nei riguardi della quale è stata applicata la clausola risolutiva, o quelli per iniziative, definite d'intesa con la Struttura, per rafforzare le misure anticorruzione e per la prevenzione antimafia. L'eventuale quota residua è versata all'entrata del bilancio dello Stato.
12. Sono fatte salve le specifiche sanzioni previste per l'inadempimento agli obblighi di tracciamento finanziario di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss. mm. e ii..




13. La risoluzione del contratto, della convenzione e dei sub-contratti di cui alle lettere h), k) e l) dell'articolo 1 del Protocollo determinano la sospensione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 121 del Codice dei contratti pubblici, dell'esecuzione degli accordi negoziali funzionalmente collegati, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto degli accordi risolti, e dà luogo al riconoscimento in favore dell'affidatario, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, della proroga della scadenza del termine contrattuale.

Articolo 14. Monitoraggio antimafia anticipato

1. Il soggetto aggiudicatore/concedente si impegna a trasmettere alla Struttura e alla Prefettura-UTG, ai fini della massima anticipazione dell'attività di prevenzione antimafia nella realizzazione dell'opera e della realizzazione degli accertamenti preliminari di cui al comma 3 dell'articolo 95 del Codice delle leggi antimafia, una relazione descrittiva delle attività di precantierizzazione, con specifica indicazione degli eventuali interventi di bonifica e di rimozione delle interferenze, il piano particellare di esproprio e l'elenco degli immobili e delle aree di occupazione e di asservimento temporaneo per l'installazione e il funzionamento del cantiere, anche ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 15 del presente Protocollo, ed ogni ulteriore informazione utile per le predette specifiche finalità.
2. Il soggetto aggiudicatore/concedente si impegna altresì a trasmettere alla Struttura e alla Prefettura-UTG il cronoprogramma dei lavori, aggiornato trimestralmente, con l'indicazione della tipologia delle attività, dei tempi di svolgimento e delle specifiche aree di cantiere interessate e il piano degli affidamenti.

Articolo 15. Verifiche sulle procedure di espropriazione e sulle occupazioni temporanee

1. Il soggetto aggiudicatore/concedente trasmette alla Prefettura-UTG territorialmente competente il piano particellare che individua i soggetti proprietari e i dati catastali degli immobili e dei terreni di proprietà privata interessati dalle espropriazioni, dagli asservimenti e dalle occupazioni temporanee, necessari alla realizzazione delle opere previste dal progetto, compresi quelli funzionali a regolarizzare le interferenze con i pubblici servizi, nonché quelle per le compensazioni ambientali, e l'importo delle relative indennità, ai fini di una verifica sui predetti soggetti e sugli eventuali passaggi di proprietà avvenuti nel biennio precedente a favore di nuovi titolari che presentino collegamenti con elementi della criminalità organizzata di stampo mafioso.
2. Ai fini dello svolgimento delle medesime verifiche, il soggetto aggiudicatore/concedente comunica altresì alla Prefettura-UTG i nominativi dei proprietari delle aree non soggette al procedimento espropriativo, interessate da occupazioni ed asservimenti temporanei od opere provvisorie per finalità di cantiere o affini, con particolare riferimento ai siti funzionali a deposito e trattamento temporaneo di materiali di risulta derivanti da costruzione e demolizione.
3. La Prefettura-UTG informa dell'esito delle verifiche di cui ai commi precedenti la Struttura e l'Autorità giudiziaria per gli eventuali profili di interesse e l'adozione delle misure di competenza.
4. Per assicurare la trasparenza delle procedure di cui ai commi precedenti, il soggetto aggiudicatore comunica preventivamente alla Prefettura-UTG i criteri di massima ai quali intende parametrare la misura dei relativi indennizzi e segnala eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che possano giustificare lo scostamento dai predetti criteri.
5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, il soggetto aggiudicatore/concedente segnala alla Struttura e alla Prefettura-UTG i fatti illeciti e le irregolarità riguardanti le procedure di cui ai commi precedenti o che siano intervenuti nel corso delle stesse e fornisce ogni altro elemento utile per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di verifica antimafia con riferimento all'acquisizione, all'asservimento e all'occupazione di aree.
6. La Prefettura-UTG può avvalersi a fini consulenziali della collaborazione dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del demanio sulla base di specifiche intese con l'articolazione territoriale competente.




7. Resta fermo l'assoggettamento del pagamento delle indennità di cui al comma 1 al monitoraggio finanziario con le modalità specificatamente indicate dalla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15.

Articolo 16. Tutela della sicurezza del lavoro e dei diritti dei lavoratori

1. E' istituito presso la Prefettura-UTG il Tavolo per la sicurezza, la regolarità e la qualità del lavoro che svolge gli specifici compiti indicati ai commi successivi del presente articolo. Il predetto Tavolo è presieduto dal coordinatore del GIA ai fini di garantire lo stretto raccordo con l'attività svolta dal predetto organismo e la tempestiva condivisione degli elementi conoscitivi ed informativi disponibili. Sono componenti del Tavolo i rappresentanti delle competenti articolazioni territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando dei Carabinieri per la Tutela del lavoro, del soggetto aggiudicatore/concedente e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori edili comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il Tavolo è convocato dal Presidente anche su richiesta dei componenti.
2. Il Tavolo di cui al comma 1 assume le informazioni e raccoglie le segnalazioni sulle violazioni della normativa vigente in tema di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, di assunzione e formazione del personale e di tutela della regolarità contributiva ed assicurativa, nonché dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore edile stipulati dalle organizzazioni sindacali sottoscrittrici del Protocollo.
3. Il Tavolo di cui al comma 1 acquisisce altresì informazioni sul quadro esigenziale della forza lavoro per lo svolgimento del ciclo di esecuzione dell'opera ai fini di valutare la sussistenza di flussi di manodopera legati a carenze di personale disponibile e le conseguenti questioni inerenti la formazione, la sistemazione alloggiativa e il trasporto in cantiere e tutti gli altri servizi a favore dei lavoratori. Il predetto Tavolo esamina le eventuali criticità che si verificano a seguito dell'estromissione di un'impresa coinvolta a qualsiasi titolo nel ciclo produttivo.
4. Il Tavolo di cui al comma 1, per le finalità ivi indicate, acquisisce informazioni dal Soggetto aggiudicatore sull'esecuzione di specifici accordi negoziali, con riguardo alla forza lavoro impiegata ed al periodo complessivo di occupazione, alle modalità di reclutamento del personale, segnatamente al ricorso al distacco, anche in ambito di contratto di rete, e alla somministrazione di lavoro, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita, alle tipologie professionali utilizzate, ai percorsi formativi e di addestramento, agli orari e ai contratti di lavoro, anche per verificare la coerenza con le prestazioni richieste e concretamente espletate, in conformità delle rispettive discipline vigenti in materia. In particolare, il Tavolo può acquisire le autocertificazioni rilasciate dagli operatori economici impegnati nella realizzazione dell'opera a qualsiasi titolo sulle ore mensilmente lavorate da ogni singolo lavoratore riportato nel registro degli accessi di cui all'articolo 9 del presente Protocollo e sulla programmazione dei turni adottata.
5. Il Tavolo di cui al comma 1 può inoltrare al GIA relazioni e approfondimenti elaborati sulla scorta delle informazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti anche ai fini di intercettare più efficacemente quelle situazioni di opacità ed illegalità predittive di una possibile presenza malavitosa e che incidono sull'organizzazione e sulla gestione delle lavorazioni, sulle condizioni di sicurezza e sulle tutele dei lavoratori nonché sulla regolarità e sulla qualità dell'opera.
6. Il Tavolo di cui al comma 1 monitora il fenomeno degli infortuni sui luoghi di lavoro e definisce le azioni per una maggiore responsabilizzazione sul tema della tutela della sicurezza, della regolarità del lavoro e dei diritti dei lavoratori impiegati, anche attraverso il ricorso ad iniziative informative e di sensibilizzazione.
7. La Prefettura-UTG invia alla Struttura, con cadenza semestrale, una relazione sulla attività svolta dal Tavolo.

Articolo 17. Entrata in vigore e durata del Protocollo

1. Il Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua sottoscrizione e produce i suoi effetti sino all'acquisizione, da parte della Struttura e delle Prefetture-UTG territorialmente competenti, del certificato di ultimazione dei lavori di cui al D.M. n. 49/2018, quale attestazione del termine delle attività relative o comunque connesse alla realizzazione delle opere.



Articolo 18. Norme di riferimento

1. I riferimenti normativi contenuti nel presente Protocollo devono intendersi automaticamente sostituiti e/o modificati dalle successive disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano la materia.

Firma Stazione Appaltante

Il Direttore

Prefetto Paolo Canaparo

25A06730

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO****Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di quetiapina, «Quentiax».***Estratto determina AAM/PPA n. 747/2025 del 21 novembre 2025*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo stato membro di riferimento (RMS): Tipo II - C.I.2.b Modifiche per aggiornamento dei dati di sicurezza relativamente all'evento avverso «stato confusionale» in linea con il prodotto di riferimento. Modifiche editoriali minori e adeguamento al QRD template.

Le modifiche riguardano il paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo e le etichette per il medicinale A.I.C. 041195 QUENTIAX.

Codice pratica: VC2/2025/321.

Procedura europea: DK/H/1059/1-10/II/048.

Titolare A.I.C.: KRKA D.D. Novo Mesto, con sede legale e domicilio fiscale in Smarjeska Cesta 6 – cap 8501 - Novo Mesto, Slovenia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti

prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A06696

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Melfalan Teva»*Estratto determina AAM/PPA n. 748/2025 del 21 novembre 2025*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

variazione tipo II C.I.2.b:

modifica dei paragrafi: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette per allineare le informazioni sul prodotto con il medicinale di riferimento;

modifiche editoriali minori e in adeguamento al QRD template;

per il medicinale MELFALAN TEVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 045974019 - «50 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro di polvere + 1 flaconcino in vetro da 10 ml di solvente.

Codice pratica: VC2/2022/343.

Procedura europea: HR/H/0157/001/II/005.

Titolare A.I.C.: Teva B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi (NL).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

